

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1632

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
(MUSUMECI)

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità

Presentato il 29 dicembre 2023

ONOREVOLI DEPUTATI ! – Il presente disegno di legge reca un *corpus* di norme finalizzato a definire un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle poste in essere dal sistema di protezione civile nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

In tale prospettiva si colloca la previsione del cosiddetto « stato di ricostruzione di rilievo nazionale » che fa seguito allo « stato di emergenza » previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, dal quale si distingue per le diverse finalità e la diversa attribuzione di poteri.

La disciplina posta dal presente disegno di legge costituisce un modello unico, volto a garantire certezza, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione.

L'Italia è, infatti, un Paese particolarmente soggetto a calamità naturali, che

ultimamente si manifestano con frequenza e intensità tali da compromettere anche la vita, l'integrità fisica e beni di primaria importanza della popolazione. Al verificarsi dei suddetti eventi calamitosi, si sono succedute nel tempo discipline non sempre omogenee, spesso adottate con provvedimenti d'urgenza.

Ne consegue che l'attuale quadro giuridico nazionale risulta poco organico, frammentario, stratificato nel tempo, differenziato per territori e in continuo divenire.

Allo stato, in particolare, le attività di ricostruzione sono regolate da normative differenti per quanto attiene sia alle tipologie organizzative sia ai poteri attribuiti ai soggetti deputati ad attuare la ricostruzione sia alle procedure che disciplinano i processi di ricostruzione stessi.

Obiettivo del presente disegno di legge è, quindi, l'introduzione di un modello unico per le ricostruzioni post-calamità che, nel rispetto delle particolarità dei territori, co-

stituisca il riferimento per disciplinare i processi di ricostruzione, in una prospettiva di semplificazione, di coordinamento e di accelerazione delle relative procedure amministrative.

A seguito dell'approvazione, in via preliminare, del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri il 27 giugno 2023, si è svolto un ampio e approfondito confronto con le amministrazioni territoriali in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In particolare, come emerge anche dal parere reso dalla Conferenza unificata, si sono svolte quattro riunioni tecniche, improntate al rispetto del principio di leale collaborazione tra i vari livelli di governo, culminate con l'accoglimento di alcune proposte emendative avanzate dagli enti territoriali. Il dialogo svoltosi in sede di Conferenza unificata si è concluso con l'espressione del parere di competenza nel corso della seduta del 9 novembre 2023.

Il presente disegno di legge consta di 27 articoli ripartiti in cinque capi (rispettivamente contenenti i principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità, le misure per la ricostruzione, riguardanti i beni danneggiati di proprietà privata o pubblica, le misure per la tutela ambientale, le disposizioni in materia di controllo, trasparenza, tutela dei lavoratori, assicurazioni private e sistema produttivo e le disposizioni transitorie e finali). Il capo I contiene i principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità.

L'articolo 1 (*Ambito di applicazione*) disciplina i confini applicativi della disciplina contenuta nel disegno di legge.

Il comma 1 prevede che le disposizioni del disegno di legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, facendo salve le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.

Il comma 2 stabilisce che le medesime disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Restano ferme, inoltre, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite alle regioni dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 2 (*Stato di ricostruzione di rilievo nazionale*) reca la disciplina volta alla dichiarazione dello « stato di ricostruzione ».

Il comma 1 prevede che il Consiglio dei ministri possa deliberare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, deliberato ai sensi dell'articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

A tali fini, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri presenta una relazione sulla base dei dati e delle informazioni disponibili.

Inoltre, la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale è subordinata all'impossibilità di proseguire l'esercizio delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, in ragione della necessità di provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III del disegno di legge.

Il comma 2 prescrive che la deliberazione dello stato di ricostruzione da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 1 deve fissare la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione, facendo riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi. La norma precisa,

poi, che lo stato di ricostruzione decorre dalla scadenza dello stato di emergenza nazionale ai sensi dell'articolo 24 del citato codice della protezione civile e stabilisce che lo stesso non può eccedere la durata di cinque anni ed è prorogabile fino al massimo di dieci anni dalla dichiarazione. La proroga può essere disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate

Il comma 3 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale può essere revocato prima della sua scadenza, qualora siano completate le attività di ricostruzione pubblica e privata e sussistano i presupposti per provvedere al rientro nel regime ordinario. La revoca dello stato di ricostruzione può essere disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.

Il comma 4 prevede che, almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario alla ricostruzione, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, che si pronuncia nei quindici giorni successivi alla richiesta, adotti apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle amministrazioni competenti in via ordinaria, attraverso il coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati.

Il comma 4 precisa, poi, che fatta salva in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza, al fine di regolare i procedimenti di ricostru-

zione da ultimare a cura delle amministrazioni competenti in via ordinaria, possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, non prorogabile, e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea.

L'articolo 3 (*Commissario straordinario alla ricostruzione*) reca la disciplina della nomina e delle funzioni del Commissario straordinario alla ricostruzione.

Il comma 1 dispone che la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione. Il Commissario straordinario alla ricostruzione può essere individuato nella persona del presidente della regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, del presidente di una delle regioni interessate: trattasi di una scelta discrezionale che è compiuta dal Governo d'intesa con la regione o le regioni interessate, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ed è correlata alle particolarità del caso concreto. In alternativa, con le stesse modalità procedurali incentrate sull'intesa con la regione o le regioni interessate, il Commissario straordinario alla ricostruzione può essere individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale adeguata per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione.

Inoltre, la disposizione stabilisce che con procedimento analogo a quello di nomina si possa provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

La disposizione stabilisce altresì che il Commissario straordinario trasmette con

cadenza semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare eventuali ulteriori misure di accelerazione e semplificazione.

La norma precisa, poi, che al compenso del Commissario straordinario si debba provvedere ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nei limiti delle disponibilità di risorse di parte corrente esistenti nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f), dello stesso articolo 3.

Infine, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo cui nel caso di conferimento di incarichi ai titolari di cariche elettive è ammesso soltanto il rimborso delle spese sostenute e che i gettoni di presenza ad essi eventualmente spettanti per la partecipazione a organi collegiali non possono superare l'importo di 30 euro per seduta.

Il comma 2 prescrive che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provveda alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dal presente disegno di legge. L'attribuzione del potere di proposta al Commissario straordinario responsabilizza lo stesso organo straordinario nell'*iter* di scelta delle professionalità funzionali ad assicurare il necessario supporto all'adempimento delle delicate funzioni assegnate.

Il comma 3 dispone che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità poli-

tica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale delle attività e delle funzioni che non saranno concluse dal commissario delegato nominato per l'emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Le attività e le funzioni già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza, che non è possibile trasferire alla gestione straordinaria, sono regolate con ordinanze di protezione civile da adottare ai sensi dell'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

Il comma 4 detta disposizioni in materia di personale, prevedendo che alla struttura di supporto, al fine di assicurarne l'immediata operatività, sia assegnato, per un periodo non superiore a un anno, personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

La norma precisa che il personale sopraindicato è posto fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e che all'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

Lo stesso comma aggiunge, infine, che il trattamento economico del personale col-

locato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto deve essere corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Inoltre, viene disposto che il provvedimento istitutivo della struttura di supporto determina anche le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale necessarie al funzionamento della medesima struttura.

Il comma 5 stabilisce che gli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di supporto trovano copertura nei limiti delle disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera f), del presente articolo.

Il comma 6 prevede che il Commissario straordinario:

a) opera in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia, al fine di coordinare le attività disciplinate dal presente disegno di legge con gli interventi di rispettiva competenza;

b) entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi, riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano di interventi può prevedere altresì, in alternativa e nei limiti del contributo concedibile per la ricostruzione, eventuali misure di delocalizzazione, ove necessarie, riferite ai soli edifici gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi: in tali casi occorre anche specificare, rispettivamente, le spese connesse alla demolizione dell'immobile o alla sua gestione. Il piano, redatto sulla base della prospettazione dei fabbisogni contenuti nella relazione del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 2, è adottato di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni interessate, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, e tiene conto delle esigenze di sviluppo economico, è commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione ed è attuabile progressivamente, nel limite delle risorse allo scopo

stanziare ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;

c) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b), nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera f);

d) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera f):

1) provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi dell'articolo 4, nelle more dell'adozione del piano generale indicato alla lettera b) e in attesa degli stanziamenti economici di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;

2) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi comprese le infrastrutture sportive e gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e quelli di titolarità degli enti del Terzo settore, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;

3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;

4) nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento disponibili nella contabilità speciale, può autorizzare le regioni, le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, gli istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia speciale e gli enti locali compresi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione nazio-

nale ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga al citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. In tali casi, la ripartizione delle unità di personale tra gli enti e le amministrazioni interessate è operata dal Commissario straordinario, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi dell'articolo 4. Le risorse destinate alle assunzioni sono utilizzabili a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data dell'autorizzazione ad assumere;

e) informa periodicamente, almeno ogni semestre, la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) gestisce la contabilità speciale apertamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale deliberato ai sensi dell'articolo 2;

g) esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio su ogni altra attività prevista dal presente disegno di legge nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4.

Il comma 7 disciplina l'esercizio delle funzioni commissariali, prevedendo che, previa intesa con le regioni e i rappresentanti delle province e dei comuni interessati, da sancire nella Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa moti-

vazione – attraverso la specifica indicazione della disciplina derogata e delle ragioni che impongono una diversa regolazione della materia – e sia fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. La stessa disposizione precisa che tali ordinanze debbano essere comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, disponendo altresì che le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, siano adottate dopo avere acquisito il parere dei Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

L'articolo 4 (*Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione*) disciplina l'organizzazione della Cabina di coordinamento per la ricostruzione.

Il comma 1 prescrive che la Cabina di coordinamento per la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione. Essa opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, che la presiede, dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano, ove esistente, da un rappresentante delle province interessate, designato

dall'Unione delle province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Inoltre, si dispone che ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese comunque denominati.

Il comma 2 prevede che possano essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

Il comma 3 stabilisce che la Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario:

a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 3, comma 3;

b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato;

c) nella definizione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b);

d) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria;

f) nella redazione dei piani speciali di ricostruzione pubblica di cui all'articolo 13, comma 2;

g) nella integrazione del piano generale degli interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici già programmati di cui all'articolo 17.

L'articolo 5 (*Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri*) attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di adottare direttive e ne disciplina l'esercizio.

Il comma 1 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata,

l'Autorità politica delegata per la ricostruzione debba assicurare, sul piano tecnico, mediante l'adozione di direttive, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione, con riferimento agli stati di ricostruzione attivati nell'intero territorio nazionale, ferme restando le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 2 precisa che le direttive di cui al comma 1 sono adottate su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri e previa intesa da sancire entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.

Il comma 3 prescrive che le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, la determinazione di procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati, anche finalizzate ad assicurare l'omogeneità nel monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, per le esigenze del Dipartimento Casa Italia e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il comma 4 prevede che il capo del Dipartimento Casa Italia, nei limiti e per le finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, possa adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte dei commissari straordinari.

L'articolo 6 (*Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento*) reca la disciplina del finanziamento sia degli interventi e delle attività necessari per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione, sia degli oneri deri-

vanti dalla nomina del Commissario straordinario e dall'istituzione della sua struttura di supporto.

Il comma 1 dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti due fondi: uno per la ricostruzione e uno per le spese di funzionamento del Commissario straordinario alla ricostruzione. Tali fondi sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli interventi e delle attività necessari per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione si provvede a valere sul fondo per la ricostruzione, come finanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1. Si tratta di un'innovazione che consente una forte ripresa di efficienza della spesa in quanto le somme saranno versate al Commissario alla ricostruzione in base alle effettive esigenze derivanti dal programma di ricostruzione.

Il comma 2 precisa che presso la tesoreria dello Stato è aperta un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale sono assegnate:

a) le eventuali risorse residue al momento della cessazione dello stato di emergenza disponibili presso la contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza nominato ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, strettamente finalizzate alla conclusione delle attività emergenziali e di assistenza della popolazione, trasferite alla gestione commissariale ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del disegno di legge;

b) le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione e dal fondo per le spese di funzionamento del Commissario. Sulla stessa contabilità speciale confluiscono anche le risorse finanziarie statali, anche derivanti dalle erogazioni liberali, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi per i quali è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale

Il comma 3 stabilisce che all'assegnazione delle risorse alla contabilità speciale provvede il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del Commissario straordinario, subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 4 dispone che le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 2 del presente articolo sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze commissariali. Le somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui al comma 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

L'articolo 7 (*Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri*) disciplina le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

Il comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, attribuendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione nazionale. In tale ambito la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione.

Il comma 2 detta disposizioni in tema di personale, prevedendo che, in sede di prima applicazione, al Dipartimento Casa Italia sia assegnato un contingente aggiuntivo di

personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, individuato, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, in numero complessivo non superiore a 25 unità.

Al fine di non influire sui vincoli di finanza pubblica si provvede alla riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e al corrispondente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché al contestuale trasferimento delle relative risorse e all'integrazione dell'eventuale differenziale di spesa nell'ambito delle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il medesimo comma precisa altresì che il personale sopraindicato è individuato tra quello di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-ter, comma 6, secondo periodo, dello stesso decreto-legge n. 83 del 2012, nonché tra quello in servizio a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

La sezione I del capo II contiene disposizioni comuni alla ricostruzione pubblica e privata.

L'articolo 8 (*Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali*) reca disposizioni per tutti gli interventi nei centri storici e, in generale, nei centri urbani e rurali.

Il comma 1 dispone che i comuni, entro il termine di diciotto mesi dalla deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale,

ove richiesto dal Commissario straordinario in ragione della natura degli eventi calamitosi e dei conseguenti effetti, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, debbano approvare la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:

a) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per le infrastrutture strategiche, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria distrutti o danneggiati dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1;

b) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive, delle infrastrutture sportive e degli edifici di enti del Terzo settore distrutti o danneggiati dall'evento calamitoso di cui all'articolo 1;

c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione per dati.

Il comma 2 reca una norma di semplificazione e accelerazione delle procedure di ricostruzione, prevedendo che gli strumenti urbanistici di cui al comma 1 devono rispettare i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti commissariali adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e tenere conto dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 6, lettera b), 9, comma 2, e 13, comma 2. Tali strumenti urbanistici sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente: a) un aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da inse-

diare 120 metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione effettuato dall'Istituto nazionale di statistica prima della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale; b) un aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi calamitosi da cui è conseguita la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale; c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale o a valutazione d'incidenza.

Il comma 3, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa e la collaborazione procedimentale, prevede che, mediante apposita ordinanza commissariale, sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini rispetto alle scelte in materia di pianificazione territoriale.

Il comma 4 stabilisce che gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 sono adottati dal comune con atto consiliare e sono pubblicati, dopo la loro adozione, nell'albo pretorio dell'ente per la durata di quindici giorni. Lo stesso comma prevede altresì che i soggetti interessati possano presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione e che, decorso tale termine, il comune debba trasmettere gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, che viene reso nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

Il comma 5 dispone che, una volta acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, il comune approvi definitivamente lo strumento attuativo previsto dal comma 1 del presente articolo.

Il comma 6 chiarisce che gli strumenti di pianificazione urbanistica per la ricostruzione costituiscono un'innovazione degli strumenti urbanistici vigenti e possono derogare allo strumento paesaggistico eventualmente vigente a condizione che su di essi abbiano espresso il proprio assenso i rappresentanti del Ministero della cultura

e della regione interessata presso la Conferenza permanente. Si è, dunque, in presenza di atti che, pur avendo effetti derogatori della disciplina paesaggistica recata dai piani paesaggistici esistenti, non si sostituiscono agli stessi nella realizzazione delle presupposte esigenze di tutela.

Il comma 7 precisa, inoltre, che, nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni sufficientemente dettagliate, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi calamitosi nonché alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prodotta dall'interessato, con la quale si attesta la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo, salve le previsioni di maggiore semplificazione.

Il comma 8 attribuisce ai comuni la possibilità di individuare, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dall'evento calamitoso ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrare, per ogni aggregato edilizio, le unità minime di intervento, costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.

Il comma 9 subordina l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, alla costituzione, da parte dei proprietari degli edifici medesimi, di un consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario per la ricostruzione. Ai fini della valida costituzione del consorzio, il presente comma richiede la partecipazione di un numero di proprietari che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie complessiva dell'intero edificio, determinata dalla somma delle superfici complessive delle singole unità immobiliari di cui è costituito l'edificio, comprese quelle ad uso non abitativo, calcolate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994.

Il comma 10 stabilisce che, decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i proprietari che non hanno aderito al consorzio siano sostituiti di diritto dai comuni per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. La stessa disposizione prevede altresì che, per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i comuni debbano utilizzare i contributi che, ai sensi del successivo articolo 9, sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari. In tali casi il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonché di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio.

Il comma 11 attribuisce al consorzio di cui al comma 8 e ai comuni il diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari nel caso in cui il costo degli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione relativi agli immobili privati sia superiore al contributo concedibile.

Il comma 12 dispone che le regioni, entro ventiquattro mesi dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale, possano adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, uno o più pro-

grammi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati con apposita ordinanza commissariale. L'attuazione di tali programmi deve avvenire nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e, in ogni caso, tenendo conto della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario nonché degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dei precedenti commi, ove adottati. Lo stesso comma chiarisce altresì che i programmi straordinari di ricostruzione - dai quali sono in ogni caso escluse le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi, salve le tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le regolarizzazioni già concesse alla data dell'evento calamitoso - autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza.

La sezione II è dedicata alla ricostruzione dei beni privati danneggiati.

L'articolo 9 (*Ricostruzione privata*) reca la disciplina degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata.

Il comma 1 stabilisce che per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione siano definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della delibe-

razione dello stato di ricostruzione nazionale di cui all'articolo 2. Con norma primaria sono altresì individuati anche i soggetti privati legittimati a ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e può provvedersi allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera *b*). Le risorse sono iscritte nel fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 6, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *f*).

Il comma 2 chiarisce che, ai fini dell'attribuzione dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *f*), e nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, entro dodici mesi dalla nomina, provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato, distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni lievi; tali interventi dovranno essere realizzati con priorità;

2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni gravi;

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli

edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione.

Il comma 3 chiarisce che gli interventi di ricostruzione e di ripristino di cui ai precedenti commi sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove richiesta.

L'articolo 10 (*Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati*) disciplina l'erogazione di un contributo ai privati per il caso di distruzione o grave danneggiamento di beni mobili e di beni mobili registrati.

Il comma 1 precisa che, al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione di cui all'articolo 9, comma 1, può essere previsto, con disposizione di legge, un apposito contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli utilizzati per l'erogazione di servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalità e dei criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data dell'evento calamitoso di cui all'articolo 1.

L'articolo 11 (*Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata*) regola le procedure per l'accesso ai contributi riferiti agli interventi di edilizia privata.

Il comma 1 stabilisce che l'istanza di concessione dei contributi è presentata al comune territorialmente competente, per il tramite dei soggetti legittimati, insieme con la richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. È obbligatorio allegare alla domanda, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) la scheda di rilevamento dell'agibilità e del danno nell'emergenza sismica

(AeDES) redatta secondo le indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, o altri analoghi documenti di rilevazione dei danni eventualmente redatti dall'autorità statale competente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

b) la relazione tecnica, asseverata da un professionista abilitato, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia stato deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti relativamente all'immobile nel suo complesso, corredati di un computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

Il comma 2 prevede che il comune, a seguito dell'istruttoria eventualmente compiuta sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della legislazione in vigore, rilasci, ove richiesto e necessario nonché al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico di cui delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 oppure verifichi i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. La stessa disposizione precisa altresì che lo stato legittimo dell'immobile è stabilito ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, operando a tale fine un rinvio alla disciplina generale vigente in materia edilizia. Nei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 12, in materia di programmazione straordinaria regionale, gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza

di demolizione per pericolo di crollo sono realizzati mediante SCIA edilizia, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni, fatta eccezione per quelle paesaggistiche, che sono comunque necessarie.

Il comma 3 prevede che il comune, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del presente disegno di legge, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprendente le spese tecniche.

Il comma 4 precisa che il Commissario straordinario conclude il procedimento con il decreto di concessione del contributo e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021.

Il comma 5 sancisce che il Commissario straordinario, per il tramite della propria struttura di supporto, effettua mensilmente delle verifiche a campione sugli interventi ammessi alla concessione dei contributi, sorteggiando un numero di beneficiari che corrisponda almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle verifiche già menzionate emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento (in caso di carenze o difformità originarie) o la revoca (in caso di carenze o difformità sopravvenute), anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. Il comma 5, inoltre, precisa che la concessione dei contributi *de quibus* è soggetta a espresse clausole di revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme o di utilizzo delle stesse anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indi-

cati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse mediante ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione.

Il comma 6 stabilisce che con ordinanze del Commissario adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendone la dematerializzazione con l'impiego di piattaforme informatiche. Con le medesime ordinanze possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da allegare all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al precedente comma 5. Viene disposto altresì che il termine di presentazione delle istanze di concessione dei contributi non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale.

Il comma 7 prescrive che i contributi e i benefici per gli interventi di riparazione, di ricostruzione e di ripristino di immobili privati danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso sono riconosciuti a condizione che i medesimi immobili siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità al titolo medesimo o siano muniti di titolo in sanatoria conseguito entro la data di presentazione della relativa istanza.

Il comma 8 dispone che, salva la disciplina in materia di autorizzazione a nuove assunzioni in deroga ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera d), numero 4), i comuni svolgono le attività previste dal disegno di legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 12 (*Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata*) detta disposizioni ag-

giuntive per la ricostruzione privata in riferimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria delle movimentazioni di denaro relative ai lavori di ricostruzione.

Il comma 1 prevede che nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Per il tramite della predetta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il comma 2 sancisce che l'eventuale inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario – che si configura nel caso di mancato utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, degli operatori economici incaricati o dei professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, mediante le somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione – determina la revoca totale del contributo erogato.

Il comma 3 stabilisce che, nel caso in cui sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.

Il comma 4 prevede la risoluzione di diritto nei casi di inadempimento di cui al precedente comma 2.

Il comma 5 stabilisce che nei contratti fra privati è possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa, e che, ove si faccia ricorso al subappalto, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione circa la volontà di avvalersi dell'istituto, indicando altresì le opere e le quantità da subappaltare. Deve essere altresì trasmesso l'*addendum* al contratto di appalto, con l'indicazione delle imprese subappaltatrici prima di dare inizio ai lavori. Sono nulle tutte le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopraindicati.

Il comma 6 chiarisce che, in relazione ai profili di responsabilità erariale, le controversie concernenti le contribuzioni pubbliche relative ai lavori di ricostruzione sono devolute alla giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 1 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Il comma 7 prescrive che i contributi siano concessi al netto dei rimborsi assicurativi percepiti dai beneficiari.

La sezione III è dedicata alla ricostruzione dei beni pubblici danneggiati.

L'articolo 13 (*Ricostruzione pubblica*) disciplina gli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino del patrimonio pubblico danneggiato.

Il comma 1 prescrive che con le ordinanze commissariali di cui all'articolo 3, comma 7, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, comprese le opere di miglioramento sismico, attraverso la concessione di contributi, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per i seguenti beni danneggiati:

a) immobili adibiti a uso scolastico o educativo per la prima infanzia, immobili di edilizia residenziale pubblica, opere di urbanizzazione primaria, infrastrutture sportive, strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, edifici municipali, caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, immobili in uso al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, immobili demaniali, strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché le chiese ed edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;

b) opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;

c) archivi, musei e biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera a), ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

d) edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

Il comma 2 stabilisce che, per dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), nei limiti delle risorse stanziato a tale fine, con le ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, si provvede a predisporre e approvare:

a) un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi calamitosi, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;

b) un piano speciale dei beni culturali, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;

c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per centri abitati e infrastrutture;

d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dall'evento calamitoso, da ripristinare nelle aree oggetto degli eventi calamitosi, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario;

e) un piano speciale per le infrastrutture statali, con l'individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cosiddetto « Fondo unico ANAS »), a valere sul fondo per la ricostruzione.

Il comma 3 prescrive che, nel caso in cui la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo.

Il comma 4 prevede che i piani speciali per la ricostruzione pubblica sono approvati dal Commissario straordinario, acquisiti, da un lato, l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, e, dall'altro, il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, in sede di Conferenza permanente di cui all'articolo 15 del disegno di legge. La disposizione precisa che il Commissario straordinario può individuare, con successivi provvedimenti e con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti negli atti di pianificazione di cui al comma 2 sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 2, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020.

Il comma 5 stabilisce che, sulla base delle priorità determinate dal Commissario straordinario, acquisita l'intesa – da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4 – delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni di comuni, le unioni montane e le province interessate provvedono a predisporre e inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

Il comma 6 individua il Commissario straordinario come soggetto deputato ad

approvare definitivamente i progetti esecutivi e ad adottare il decreto di concessione del contributo, previa verifica della congruità economica degli stessi e acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 15.

Il comma 7 prevede l'erogazione in via diretta dei contributi di cui al presente articolo nonché delle spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione trasferite al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del disegno di legge.

Il comma 8 attribuisce al Commissario straordinario il compito di trasmettere i progetti esecutivi ai soggetti attuatori al fine dello svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi, che sono eseguite mediante la centrale unica di committenza di cui all'articolo 16.

Il comma 9 precisa che il monitoraggio dell'utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo è attuato sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ossia tramite la banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Il comma 10 prevede che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare), e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-bis, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni del titolo IV della parte II del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggior favore che possono essere previste

dalla disciplina vigente o dalle disposizioni speciali di stanziamento delle risorse per la ricostruzione, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Il comma 11 dispone che, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, il Commissario straordinario rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione o di riparazione pubblica, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interessato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Il comma 12 disciplina il caso in cui il Consiglio dei ministri, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al precedente comma, provveda alla nomina di un commissario *ad acta* ai fini della realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione, precisando che il commissario medesimo deve essere individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di

cui all'articolo 3 e che gli eventuali oneri derivanti dalla sua nomina sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

Il comma 13 dispone che restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 4 decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e del Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, nonché del commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, qualora già nominati alla data di deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale.

L'articolo 14 (*Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali*) individua i soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali.

Il comma 1 individua i seguenti soggetti attuatori degli interventi volti alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui al precedente articolo 13:

- a) le regioni;
- b) il Ministero della cultura;
- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) l'Agenzia del demanio;

e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

f) le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Il comma 2 stabilisce che, in relazione agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della regione, con proprio provvedimento, può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati, di regola corrispondenti alle amministrazioni titolari dei beni da riparare, ricostruire o ripristinare. Il comma stabilisce altresì che, in relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere regionale di delega del Presidente della regione, il Commissario straordinario può individuare, quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1, lo stesso Comune o ente locale titolare: trattasi di decisione da assumere nel rispetto del principio di sussidiarietà, tenuto conto delle circostanze concrete e specialmente della concreta capacità dell'ente titolare di provvedere allo svolgimento delle funzioni attuative assegnate.

Il comma 3 stabilisce che, per quanto riguarda gli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali d'interesse nazionale di competenza della società ANAS Spa ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima Società provvede in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando,

in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità derogatorie di cui all'articolo 13, comma 10, del presente disegno di legge, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa ANAS Spa, delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalle finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali ovvero di ricostruzione delle medesime, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la società ANAS Spa opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, ove necessario anche in ragione dell'effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalità derogatorie di cui all'articolo 13, comma 10. In tali ipotesi, le risorse oggetto di anticipazione sono reintegrate a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6.

Il comma 4 prescrive che, relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea o per i quali non si siano proposte le competenti diocesi, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo.

Il comma 5 stabilisce che i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori.

Il comma 6 prevede che il Commissario straordinario alla ricostruzione può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della predetta convenzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura.

L'articolo 15 (*Conferenza permanente*) disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza permanente per la ricostruzione.

Il comma 1 prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di un organo avente competenza intersettoriale, denominato « Conferenza permanente », al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1 nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione. La Conferenza permanente è presieduta dal Commissario straordinario ed è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché della regione o provincia autonoma, della provincia, dell'autorità di bacino distrettuale, dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del comune territorialmente competenti.

Il comma 2 stabilisce le modalità di funzionamento della Conferenza permanente, che è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 in materia di strumento urbanistico attuativo, la cui ef-

ficacia decorre dall'approvazione comunale, la determinazione motivata di conclusione del procedimento presso la Conferenza permanente è adottata dal presidente e sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, compresi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 (Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il comma precisa, poi, che per tutto quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono rilasciate dal rappresentante dell'ufficio territorialmente competente del Ministero della cultura nell'ambito della Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è comunque necessario ai fini dell'approvazione del piano speciale delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.

Il comma 3 individua le funzioni della Conferenza, la quale, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;

b) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti predisposti dai soggetti di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 1;

c) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa nell'ambito della Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero della cultura;

d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali.

Il comma 4 prevede che ai componenti della Conferenza permanente non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.

L'articolo 16 (*Centrale unica di committenza*) disciplina i criteri di individuazione della centrale di committenza da parte dei soggetti attuatori.

Il comma 1 prescrive che i soggetti attuatori di cui al precedente articolo 14, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziato per la ricostruzione.

Il comma 2 detta i criteri per l'individuazione della centrale unica di committenza, rispettivamente:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'ar-

ticolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle regioni interessate, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa e qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 14, nella società Consip Spa, nei provveditorati interregionali per le opere pubbliche e nella società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa;

c) per gli interventi in relazione ai quali l'Agenzia del demanio svolge la funzione di soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera d), nella medesima Agenzia, salva in ogni caso la facoltà, per la stessa Agenzia, di individuare quale centrale unica di committenza uno dei soggetti di cui alla precedente lettera b).

Il comma 3 prevede che i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza possono essere regolati mediante convenzione, fermo restando l'obbligo della centrale unica di committenza di effettuare tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 13. Agli eventuali oneri che derivano dall'attuazione delle convenzioni si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

L'articolo 17 (*Opere e lavori pubblici già programmati*) detta norme in materia di opere e lavori pubblici già programmati.

Il comma 1 prescrive che, qualora le amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti ne facciano richiesta, previo parere della Cabina di coordinamento, mediante la sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario, i piani approvati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, possano essere integrati con ulteriori opere da eseguire nel medesimo territorio soggetto all'intervento di ricostruzione, a

condizione che tali opere non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari agli interventi regolati dal disegno di legge e risultino già interamente finanziate.

Il comma 2 precisa che, nei casi previsti al comma 1, le risorse già stanziare per i lavori e le opere pubbliche delegati al Commissario straordinario sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione del protocollo di cui al comma 1, alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *f*), del presente disegno di legge.

Il capo III contiene misure per la tutela ambientale.

L'articolo 18 (*Realizzazione degli interventi del piano speciale per le infrastrutture ambientali*) reca norme sulla pianificazione in materia di realizzazione di infrastrutture ambientali.

Il comma 1 stabilisce che il Commissario straordinario, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, possa avvalersi delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione, per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *d*), del presente disegno di legge. Dette società, dotate di specifica competenza tecnica, devono essere individuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero del turismo. Il piano speciale degli interventi è coerente con la pianificazione regionale di riferimento. La disposizione precisa, poi, che i pareri, i visti e i nulla osta necessari per la realizzazione degli interventi debbono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga. In caso di mancata espressione dei pareri, dei visti e dei nulla osta entro il predetto termine, questi si intendono acquisiti con esito po-

sitivo. Si precisa tuttavia che queste disposizioni non si applicano agli atti di valutazione ambientale, paesaggistica e di prevenzione degli incendi, ove occorrenti.

Il comma 2 precisa che agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *f*). In ogni caso, tali oneri non possono eccedere il limite massimo del 2 per cento del quadro economico dell'intervento.

L'articolo 19 (*Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso*) riguarda la rimozione e la gestione dei materiali risultanti dai crolli e dalle demolizioni conseguenti all'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione.

Il comma 1 dispone che spetti al Commissario straordinario, acquisita l'intesa – da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4 – delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale, di approvare il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Il comma 2 precisa gli scopi a cui mira il piano di cui al comma precedente, ovvero:

a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni;

b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da compiere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;

c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti

dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;

d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero delle macerie dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;

e) limitare il volume dei rifiuti da avviare a smaltimento, riutilizzando i materiali e recuperando i rifiuti che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1; tali materiali, se non riutilizzati, sono ceduti e il relativo eventuale ricavato è versato come contributo al comune da cui provengono tali materiali.

Il comma 3 prevede che, in deroga a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare dall'articolo 184, che reca la classificazione dei rifiuti, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive e segnalare i materiali pericolosi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, da avviare a raggruppamento presso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo, di cui ai commi 5 e 7, o direttamente agli impianti di trattamento dei rifiuti. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali di cui al presente articolo il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1,

lettera *f)*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il comma 4 individua le categorie di materiali che non costituiscono rifiuto, ovvero: i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico nonché quelli dei beni ed effetti aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di materiali di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni impartite dalle competenti autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni. Non costituiscono altresì rifiuto i materiali vegetali costituiti da alberi, arbusti, piante e residui delle stesse abbattuti nel corso dell'evento calamitoso o delle successive operazioni emergenziali di messa in sicurezza del territorio, a condizione che vengano impiegati nell'agricoltura, nella silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse.

Il comma 5 detta la disciplina in materia di raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e di loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di deposito temporaneo ovvero direttamente agli impianti di trattamento dei rifiuti, prevedendo che, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, le relative attività sono operate a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, di cui all'articolo 76 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le pre-

dette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nelle condizioni in cui si trovano, anche all'interno dei centri di raccolta comunali o dei depositi temporanei, con oneri a proprio carico; analogamente è tenuto il Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera *f*), che definisce i soggetti produttori di rifiuti. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, come disciplinato dall'articolo 9. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apposita comunicazione, contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta e il trasporto dei materiali.

Il comma 6 prevede che, per i casi non regolati dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il riutilizzo dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio.

Il comma 7 prevede che l'autorità competente ai sensi della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 autorizzi, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili

per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva, scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero e recupero di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito, in materia di gestione dei rifiuti, dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente della regione stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 raccolti e trasportati nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

Il comma 8 prescrive che i gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevano i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedano allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurino la gestione dei siti, avviando tempestivamente agli impianti di trattamento i rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Il comma prevede che detti soggetti siano altresì tenuti a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dell'autorità competente ai sensi della parte II o della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, la separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile e accumulatori dal rifiuto tal quale, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

Il comma 9 sancisce che, allo scopo di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. Il comma precisa poi

che, in detto caso, il gestore dei servizi di raccolta deve accordarsi preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competenti.

Il comma 10 attribuisce alle agenzie regionali per la protezione ambientale e alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle loro competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, e al Ministero della cultura, il compito di assicurare la vigilanza e il rispetto del presente articolo, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico.

Il comma 11 disciplina il trattamento dei materiali in cui è rinvenuta la presenza di amianto. Si tratta di rifiuti speciali, che richiedono un trattamento particolare: tali materiali non possono essere movimentati, ma devono essere delimitati adeguatamente con nastro segnaletico fino all'intervento di bonifica effettuato a cura di un'impresa specializzata. Ove si tratti di rifiuto rinvenuto durante la raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto viene classificato come rifiuto urbano non pericoloso e gestito secondo le modalità di cui al presente articolo; se il rinvenimento del rifiuto avviene successivamente al conferimento nel deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso e come tale è gestito per le successive operazioni di recupero e smaltimento. In questo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. Con riferimento agli interventi di bonifica, le imprese autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare un idoneo piano di lavoro all'organo di vigilanza competente per territorio.

Il comma 12 prevede che i rifiuti urbani indifferenziati derivanti dall'evento calamitoso si considerano frazioni neutre ai fini del computo della percentuale di raccolta

differenziata, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016.

Il comma 13 prevede che, ad esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, possono essere svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), o a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate a tale scopo. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capo IV reca disposizioni in materia di controllo, trasparenza, tutela dei lavoratori, assicurazioni private e sistema produttivo.

L'articolo 20 (*Controllo della Corte dei conti*) disciplina le attività di controllo da parte della Corte dei conti.

Il comma 1 prevede e disciplina il controllo preventivo della Corte dei conti sui provvedimenti regolatori e organizzativi del Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, disponendo altresì il dimezzamento dei termini previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Il comma prevede poi che, in ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante possa, con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci, nonché esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il comma 2 stabilisce che la competenza per il controllo sui provvedimenti di cui al comma 1 è attribuita alla sezione centrale della Corte dei conti competente a esercitare il controllo di legittimità sugli atti e del Governo delle amministrazioni centrali dello Stato.

Il comma 3 prevede che la Corte dei conti provveda all'attuazione dell'articolo

con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 21 (*Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti*) reca norme in materia di trasparenza e pubblicità degli atti.

Il comma 1 sottopone all'obbligo di pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione « Amministrazione trasparente », e all'applicazione della disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti i provvedimenti del Commissario straordinario – che non afferiscano a contratti riservati ai sensi dell'articolo 61 o secretati ai sensi dell'articolo 139 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 – riguardanti nomine e designazioni di esperti e consulenti, programmazione o procedure per l'affidamento di appalti pubblici di lavori, opere, servizi e forniture, programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonché procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere ed erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata. Il comma precisa che debbono essere altresì pubblicati nella medesima sezione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 33 del 2013, gli ulteriori atti indicati all'articolo 28, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

L'articolo 22 (*Tutela dei lavoratori*) si occupa della disciplina in materia di tutela dei lavoratori.

Il comma 1 prevede la sottoposizione delle attività relative alla realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, per i quali è concesso un contributo ai sensi del presente disegno di legge, alla normativa applicabile alle stazioni appaltanti pubbliche e relativa al trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché al requisito del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il comma 2 specifica che la richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dal Commissario straordinario, che a tal fine si avvale della struttura commissariale di cui all'articolo 3, comma 2, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.

Il comma 3 prevede, per le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dall'evento calamitoso, l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle province interessate.

Il comma 4 prescrive alle suddette imprese l'obbligo di provvedere alla sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti, comunicando ai sindaci dei comuni ove sono installati i cantieri interessati dai lavori e ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e quant'altro ritenuto utile.

Il comma 5 affida alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nel territorio la facoltà di stabilire i requisiti minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4.

Il comma 6 ribadisce l'obbligo, per le imprese in questione, di fornire ai propri dipendenti un tesserino contenente un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi, ai sensi delle leggi vigenti in materia e in particolare di quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera *u*), e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il comma 7 prevede che presso le competenti prefetture siano stipulati protocolli di legalità per regolare dettagliatamente le procedure assunzionali dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione insieme con l'istituzione di un tavolo permanente.

Ai partecipanti al tavolo permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 23 (*Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno*) si occupa della materia assicurativa.

Il comma 1 regola una speciale procedura di liquidazione anticipata parziale del danno con l'obiettivo di fornire un rapido ristoro ai danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, subiti dai soggetti che si trovano nelle aree colpite da eventi calamitosi. La disposizione, nel prevedere l'obbligo per le imprese di assicurazione di liquidare immediatamente una percentuale del danno complessivo ai predetti soggetti, consente a questi ultimi di avere un'immediata disponibilità di risorse in modo da avviare immediatamente gli interventi necessari per il ripristino dei danni subiti e riprendere rapidamente le normali attività, comprese quelle produttive. In particolare, con il presente intervento si incide sulla disciplina della liquidazione dei danni con riferimento a tre aspetti:

per quanto concerne la procedura, si prevede una forma di liquidazione anticipata parziale del danno subìto;

con riferimento alla quantificazione, viene fissata una percentuale dell'importo da liquidare in via anticipata;

sul piano negoziale, si prevede che l'impresa assicurativa non possa porre eccezioni che abbiano lo scopo di ritardare o evitare la prestazione.

Il comma 2 prevede che l'impresa assicurativa, al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi, è tenuta ad effettuare un sopralluogo entro dieci giorni dalla denuncia di sinistro.

Il comma 3 precisa che l'importo è liquidato dall'assicuratore entro cinque giorni dal sopralluogo. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di dieci giorni,

l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'impresa assicurativa non può porre eccezioni che abbiano lo scopo di ritardare o evitare la prestazione. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto.

Il comma 4 chiarisce che il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto.

Il comma 5 disciplina l'applicazione della norma in via transitoria e a regime.

L'articolo 24 (*Interventi per il recupero del sistema produttivo*), mira a salvaguardare il mantenimento della occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva. Con la presente disposizione si conferisce al Ministro delle imprese e del *made in Italy* la possibilità di applicare il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, anche alle imprese localizzate nelle aree colpite da calamità. L'applicazione del regime di aiuti è finalizzata al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e allo sviluppo imprenditoriale delle aree colpite da crisi industriale e di settore. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del regime previsto per gli aiuti di Stato.

Il comma 1 prevede che nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, al fine di assicurare il mantenimento della occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* può applicare il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione

degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

Il comma 2 precisa che, per disciplinare l'attuazione dei predetti interventi, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il comma 3 prevede, per le finalità in esame, la destinazione delle risorse disponibili che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

L'articolo 25 (*Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali*) si occupa della materia assicurativa.

Il comma 1 prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio e alle immobilizzazioni materiali cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura assicurativa, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;

b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili, dei danni suscettibili di indennizzo e l'entità dei massimali assicurativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire adeguata e uniforme copertura nell'intero territorio nazionale;

c) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, a supporto del superamento dell'emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.

Il comma 2 regola i profili finanziari, prevedendo che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Il capo V reca le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 26 (*Disposizioni transitorie*) reca le norme transitorie, prevedendo, al comma 1, che le disposizioni del disegno di legge non si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 27 (*Entrata in vigore*), al comma 1, stabilisce l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

*Articolo 1.**Ambito di applicazione*

L'**ARTICOLO 1** disciplina l'ambito di applicazione del provvedimento, stabilendo i confini applicativi della normativa in questione.

Il **comma 1** prevede che le disposizioni del presente disegno di legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o revocato lo stato di emergenza nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, facendo salve le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.

Il **comma 2** stabilisce che le disposizioni in commento si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Restano ferme, inoltre, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite alle medesime dall'articolo 116, comma 3 della Costituzione.

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

*Articolo 2.**Stato di ricostruzione di rilievo nazionale*

L'**ARTICOLO 2** reca la disciplina della dichiarazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Il **comma 1** disciplina i termini e le condizioni per la dichiarazione dello "stato di ricostruzione di rilievo nazionale", deliberato dal Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica eventualmente delegata per la ricostruzione e acquisita l'intesa dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate.

Il **comma 2** prevede che la deliberazione dello stato di ricostruzione del Consiglio dei ministri determini la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione nazionale - comunque nell'ambito dei territori per i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza - con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi, a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza e per un massimo di cinque anni, prorogabile fino ad un massimo di dieci anni.



Il **comma 3** stabilisce che lo stato di ricostruzione può essere revocato anche prima della sua scadenza qualora siano completate le attività di ricostruzione pubblica e privata e sussistano i presupposti per provvedere al rientro nella gestione ordinaria dell'attività amministrativa.

Il **comma 4** prevede l'adozione, almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione, di apposita ordinanza del Commissario straordinario diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati e il subentro nella titolarità della contabilità speciale, fino alla conclusione degli interventi medesimi.

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.

Commissario straordinario alla ricostruzione

L'**ARTICOLO 3** disciplina la nomina e le funzioni del Commissario straordinario alla ricostruzione.

Il **comma 1** prevede che la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione, avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, ove nominata, e d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate. Il comma stabilisce, altresì, che il Commissario straordinario trasmette con cadenza semestrale al Governo una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, nonché che al compenso del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 utilizzando le risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata allo stesso Commissario.

La disposizione non provvede alla nomina del Commissario straordinario, né impone di procedere in tale senso in sede amministrativa. La nomina in parola - per un periodo coerente con la durata dello stato di ricostruzione, con decorrenza dall'atto di nomina e termine finale coincidente con la scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, salve sopravvenute ed eventuali revoche - e i conseguenziali esborsi economici correlati al pagamento del relativo compenso, sono, infatti, subordinati a eventi futuri e allo stato incerti, dati dalla deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale e dall'esistenza di adeguate disponibilità economiche nel Fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6 (da trasferire nella contabilità speciale all'uopo da aprire a nome del



Commissario straordinario) in assenza delle quali nessuna nomina potrebbe essere effettuata. La disposizione in esame, dunque si limita a regolare il procedimento di nomina e le modalità di pagamento del compenso spettante al Commissario straordinario ove nominato, assumendo, per l'effetto, natura meramente ordinamentale e non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla costituzione all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto, che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni.

La disposizione non provvede alla costituzione della struttura di supporto al Commissario straordinario, né impone di procedere in tale senso in sede amministrativa. La costituzione della struttura in parola e i conseguenziali esborsi economici correlati al suo funzionamento sono, infatti, subordinati a eventi futuri e allo stato incerti, dati dalla deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale e dall'esistenza di adeguate disponibilità economiche nel Fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6 (da trasferire nella contabilità speciale all'uopo da aprire a nome del Commissario straordinario) in assenza delle quali nessuna struttura potrebbe essere costituita. Parimenti, la possibilità di organizzare la struttura di supporto su base territoriale, mediante l'utilizzo di uffici ubicati nei luoghi di verifica dell'evento calamitoso, è subordinata all'esistenza di adeguate disponibilità economiche nel Fondo per le spese di funzionamento cit. La disposizione in esame, dunque, si limita a regolare il procedimento di costituzione di un organo amministrativo senza imporre obblighi di provvedere in tale senso, assumendo, per l'effetto, natura meramente ordinamentale e non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene disciplinato il passaggio alla gestione commissariale delle attività e funzioni che non saranno concluse dal commissario delegato nominato per l'emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Alla disciplina del completamento delle attività e funzioni già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite ai sensi del precedente periodo al commissario



straordinario si provvede mediante ordinanze di protezione civile da adottarsi ai sensi dell'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

La disposizione, operando il rinvio ad un atto attuativo per la puntuale individuazione delle attività suscettibili di trasferimento alla gestione straordinaria e di quelle da completare a cura del Commissario delegato di protezione civile, assume carattere ordinamentale, non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Difatti, le attività da trasferire saranno finanziate dalle corrispondenti risorse economiche già stanziata per l'emergenza, anch'esse da trasferite con l'atto attuativo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, autorità politica delegata per la ricostruzione) alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario; le residue attività da completare a cura del Commissario delegato saranno parimenti finanziate dalle corrispondenti risorse economiche già stanziata e gestite ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Il **comma 4** disciplina l'assegnazione del personale alla Struttura del Commissario straordinario, disponendo l'assegnazione temporanea, per un periodo massimo di un anno, di personale specializzato in servizio presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri per assicurare l'immediata operatività, e l'assegnazione di personale specializzato in materia di ricostruzione proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni non attribuiscono incarichi di lavoro, né impongono di procedere in tale senso in sede amministrativa. La composizione della struttura in parola – in relazione ai dipendenti, agli esperti e ai consulenti – e i conseguenziali esborsi economici correlati al conferimento dei relativi incarichi sono, infatti, subordinati a eventi futuri e allo stato incerti, dati dalla deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale e dall'esistenza di adeguate disponibilità economiche nel Fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6 (da trasferire nella contabilità speciale all'uopo da aprire a nome del Commissario straordinario). Le disposizioni in esame, dunque, si limitano a regolare il procedimento di conferimento degli incarichi di lavoro senza imporre alcun obbligo di provvedere in tale senso, assumendo, per l'effetto, natura meramente ordinamentale e non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** stabilisce che ali oneri derivanti dall'istituzione della struttura di supporto sono finanziati nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.



La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non impone la costituzione della struttura di supporto, limitandosi (di contro) a regolare i presupposti per la sua eventuale costituzione, tra cui assume primario rilievo la sussistenza di disponibilità adeguate presso la contabilità intestata al Commissario straordinario.

Il **comma 6** reca la previsione dei compiti e delle funzioni attribuiti al Commissario straordinario, che opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e con il Capo del Dipartimento Casa Italia. Il Commissario adotta piani di intervento e definisce la relativa programmazione delle risorse finanziarie, coordinando la realizzazione degli interventi su immobili pubblici e privati e assicurandone l'indirizzo e il monitoraggio. Lo stesso Commissario deve informare periodicamente la Cabina di coordinamento per la ricostruzione in merito alle criticità affrontate nel processo di ricostruzione e sulle relative soluzioni adottate. Nella disposizione viene, altresì, esplicitato che il Commissario straordinario gestisce la contabilità speciale appositamente aperta ed assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dal disegno di legge.

Le disposizioni delineano le competenze del Commissario straordinario alla ricostruzione, subordinandone l'operatività all'esistenza di adeguate disponibilità economiche nella contabilità speciale all'uopo da aprire a nome dello stesso Commissario straordinario. Le disposizioni in esame, dunque, non consentono di provvedere in assenza delle risorse economiche all'uopo da stanziare, ma si limitano a regolare le funzioni commissariali, assumendo, per l'effetto, natura meramente ordinamentale e non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Anche la previsione di un potere autorizzatorio riferito a nuove assunzioni in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 opera nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, confluite e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario; sicché, l'esercizio di un tale potere, idoneo peraltro a produrre soltanto effetti pro futuro, senza influire sulle passate annualità, non configura un'attività obbligatoria, ma è subordinato all'esistenza di adeguata disponibilità finanziarie nella contabilità speciale intestata al Commissario precedente. Si precisa, al riguardo, che le risorse destinate alle assunzioni sono utilizzabili a decorrere dall'anno finanziario dell'autorizzazione ad assumere.



Il **comma 7** stabilisce che il Commissario straordinario provvede all'attuazione dei propri compiti anche a mezzo di ordinanze, anche in deroga a disposizioni di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. La disposizione regola, altresì, la comunicazione delle ordinanze e i casi in cui è necessario sentire previamente i Ministri della cultura e dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.

Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione

L'**ARTICOLO 4** disciplina le modalità di istituzione, la composizione e le funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione.

Il **comma 1** prevede l'istituzione della Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, e ne determina la composizione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Cabina di coordinamento è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le funzioni di segreteria tecnico-amministrativa della stessa Cabina sono esercitate dalla struttura di supporto del Commissario straordinario, che opera a valere sulle risorse del Fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, da trasferire nella contabilità speciale intestata al Commissario. La disposizione non presenta carattere oneroso, tenuto conto che la Cabina di Coordinamento opera sulla base delle risorse previste a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai componenti della Cabina di coordinamento non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati, con la conseguenza che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede la partecipazione alle riunioni della Cabina di coordinamento, su invito, dei rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e di ogni altro soggetto pubblico o privato ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.



Il **comma 3** individua le funzioni della Cabina di coordinamento, prevedendo che essa operi a supporto del Commissario straordinario alla ricostruzione nell'espletamento delle sue attività. **La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.**

Articolo 5.

Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri

L'**ARTICOLO 5** disciplina il potere di direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri nell'ambito della normativa sulla ricostruzione post-calamità.

Il **comma 1** regola il potere di direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica eventualmente delegata per la ricostruzione, esercitato per assicurare l'indirizzo unitario sul piano tecnico, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione.

Il **comma 2** stabilisce che le direttive sono adottate su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia e previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.

Il **comma 3** prevede la possibilità da parte delle direttive di recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il **comma 4** prevede la possibilità, per il Capo del Dipartimento Casa Italia, di adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione, da parte dei Commissari straordinari, di specifiche disposizioni contenute nelle direttive.

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.

Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento

L'**ARTICOLO 6** reca la disciplina del finanziamento degli interventi e delle attività conseguenti agli eventi per cui è deliberato lo stato di ricostruzione.

Il **comma 1** dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti due Fondi: uno per la ricostruzione e uno per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. Tali fondi sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli interventi e delle attività



necessarie per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione, come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, del presente disegno di legge. Si tratta di una innovazione che consente una forte ripresa di efficienza della spesa in quanto le somme saranno versate al Commissario alla ricostruzione in base alle effettive esigenze derivanti dal programma di ricostruzione.

La disposizione non prevede l'immediato finanziamento dei Fondi, subordinandone la decisione a futuri ed eventuali atti normativi – da adottare in relazione alle eventuali calamità che dovessero occorrere –, che dovranno provvedere alla copertura finanziaria della relativa spesa. Per l'effetto, la disposizione, limitandosi a prevedere l'istituzione di due fondi senza implicare il loro immediato finanziamento, assume natura meramente ordinamentale e programmatica, non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede l'apertura presso la tesoreria dello Stato di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale sono assegnate: a) le eventuali risorse residue al momento della cessazione dello stato di emergenza disponibili presso la contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza, trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del disegno di legge; b) le risorse provenienti dai Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento, le risorse finanziarie statali, anche derivanti dalle erogazioni liberali, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi per i quali è deliberato lo stato della ricostruzione.

L'apertura della contabilità speciale in parola e i conseguenziali trasferimenti economici sono subordinati a eventi futuri e allo stato incerti, dati dalla deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale. La disposizione in esame, dunque, si limita a regolare il procedimento di apertura della contabilità speciale, assumendo, per l'effetto, natura meramente ordinamentale e non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** stabilisce che all'assegnazione delle risorse alla contabilità speciale provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia, su richiesta del Commissario straordinario.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** dispone che, ultimati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, le Amministrazioni competenti provvedono al versamento delle risorse derivanti dalla chiusura



della contabilità speciale all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la ricostruzione di cui al comma 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

La disposizione regola la destinazione di eventuali risorse residue all'esito dell'ultimazione degli interventi ai sensi dell'articolo 2, comma 4, prevedendo a tal fine l'acquisizione al bilancio statale, con conseguente mancata emersione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7.

Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri

L'**ARTICOLO 7** disciplina le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri in tema di ricostruzione.

Il **comma 1** prevede l'esercizio da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio degli interventi di ricostruzione, di riparazione e di ripristino nei territori colpiti da eventi calamitosi per i quali è deliberato lo stato di ricostruzione. Le stesse funzioni di indirizzo e coordinamento sono esercitate sull'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione.

Il **comma 2** detta disposizioni in tema di personale, prevedendo, in fase di prima applicazione, l'assegnazione di un contingente di personale al Dipartimento Casa Italia in numero non superiore a venticinque unità, individuato a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, tra quello di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-ter, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2012, nonché tra quello assunto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e dell'articolo 50, comma 3, lett. a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La norma specifica che si procede al contestuale trasferimento delle risorse e precisa che gli oneri del differenziale retributivo



derivanti dall'applicazione del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri sono posti a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La norma prevede il possibile trasferimento nell'organico della Presidenza del Consiglio dei ministri di massimo venticinque unità attualmente in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione de l'Aquila e del cratere, le Province interessate e la Regione Abruzzo, nonché tra quello assunto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 e dell'articolo 50, comma 3, lett. a) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Poiché nella norma viene stabilita la riduzione della pianta organica delle amministrazioni di provenienza e il corrispondente aumento numerico di quella della Presidenza del Consiglio dei ministri, la norma non ha effetti sulla finanza pubblica.

Tenuto conto che gli emolumenti accessori previsti dalla contrattazione integrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri potrebbero essere maggiori di quelli erogati dalle amministrazioni di provenienza, la norma stabilisce che agli eventuali maggiori oneri si fa fronte con la riduzione della capacità assunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pertanto, la norma non prevede ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Allo stato non è possibile quantificare gli oneri aggiuntivi derivanti dalla componente accessoria al trattamento economico della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto alle amministrazioni di provenienza. Il differenziale economico, verificato dall'eventuale assunzione nella pianta organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel suo limite massimo sarà comunque coperto tramite una pari riduzione delle proprie unità assunzionali. Il rafforzamento del Dipartimento Casa Italia appare sostanziale se si considera, inoltre, che il decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito in legge 21 giugno 2023, n. 74, ha disposto la costituzione di una Segreteria tecnico-amministrativa formata da due dirigenti, di cui uno con qualifica generale e quindici unità non dirigenziali. Ciò consente di "adibire" alcune unità di personale, prima assegnate alla cura del dissesto idrogeologico, alla cura delle funzioni della ricostruzione dalle calamità che unitamente alle effettive venticinque unità previste dal presente disegno di legge consentono al Dipartimento di assolvere i nuovi compiti attribuiti.

Articolo 8.



Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali

L'**ARTICOLO 8** reca disposizioni per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di centri storici e centri e nuclei urbani e rurali.

Il **comma 1** assegna ai Comuni, che vi provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, un termine di diciotto mesi per l'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi a partire dalla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Lo scopo della disposizione è quello di consentire una programmazione integrata degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici pubblici o di uso pubblico e degli edifici privati, nonché delle relative opere di urbanizzazione, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2.

La disposizione regola funzioni amministrative da svolgere a cura dei Comuni con le risorse previste a legislazione vigente. In esito all'evento calamitoso viene previsto un aggiornamento straordinario della strumentazione urbanistica attuativa, nell'esercizio di funzioni di governo del territorio già rientranti nella competenza comunale.

Pertanto, trattandosi di attività amministrative rientranti nella sfera di attribuzioni degli stessi enti locali, si prevede che i Comuni vi provvedono con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La disposizione non determina, dunque, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** prevede che gli strumenti urbanistici attuativi predisposti dai Comuni tengono conto delle indicazioni fornite con proprie ordinanze dal Commissario straordinario alla ricostruzione. Il comma reca inoltre deroghe alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e alla verifica di assoggettabilità alla VAS per gli strumenti urbanistici attuativi.

Il **comma 3** prevede che il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte in materia di pianificazione territoriale è disciplinato con apposita ordinanza commissariale.

Il **comma 4** reca disposizioni sulle procedure di adozione e pubblicazione da parte dei Comuni degli strumenti urbanistici attuativi della ricostruzione, prevedendo che gli strumenti adottati e le relative osservazioni ricevute sono trasmessi al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere della Conferenza permanente.

Il **comma 5** prevede l'approvazione definitiva degli strumenti urbanistici attuativi da parte del Comune dopo avere acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente di cui all'articolo 15 del decreto-legge.

Il **comma 6** stabilisce che gli strumenti urbanistici attuativi per la ricostruzione costituiscono innovazione degli strumenti urbanistici vigenti e possono derogare allo strumento paesaggistico



eventualmente vigente, a condizione che su di essi abbiano espresso il proprio assenso i rappresentanti del Ministero della Cultura e della Regione interessata in seno alla Conferenza permanente.

Il **comma 7** contiene una norma di semplificazione delle procedure prevedendo che, qualora gli strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), prodotta dall'interessato, con la quale si attesta la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello strumento urbanistico attuativo.

Il **comma 8** prevede la possibilità per i Comuni di individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari, perimetrando le Unità Minime di Intervento (UMI).

Il **comma 9** dispone che, per l'esecuzione in forma unitaria degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici attuativi e relativi alle Unità Minime di Intervento sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario alla ricostruzione.

Il **comma 10** dispone che i Comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio entro il termine previsto al fine di eseguire gli interventi, mediante l'occupazione temporanea degli immobili senza indennizzo e utilizzando i contributi che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari.

Il **comma 11** prevede che i consorzi e i Comuni si rivalgono sui proprietari inadempienti qualora gli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati siano superiori al contributo ammissibile.

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica. La previsione di un diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei proprietari interessati, da un lato, si giustifica in ragione dei benefici discendenti, in capo agli stessi titolari, dagli interventi in concreto realizzati, dall'altro, consente di assicurare la copertura delle spese sostenute dalle Amministrazioni comunali per effetto di costi di ricostruzione maggiori rispetto all'importo dei contributi ammissibili. L'inosservanza dell'obbligazione pecuniaria posta dall'articolo, avente oggetto determinabile -pari alla differenza tra il costo di ricostruzione, ripristino e riparazione e il contributo ammissibile alla stregua delle disposizioni primarie e commissariali previste dall'articolo-, dà luogo ad un inadempimento, legittimando le Amministrazioni creditrici alla relativa azione di recupero secondo i rimedi previsti dalla legislazione vigente.



Il **comma 12** prevede la possibilità per le Regioni, entro ventiquattro mesi dalla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, di adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi individuati da apposita ordinanza commissariale, e ne definisce alcune previsioni di dettaglio.

La disposizione subordina l'attuazione dei programmi straordinari di ricostruzione all'esistenza di risorse a ciò destinate dalle regioni, non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9.

Ricostruzione privata

L'**ARTICOLO 9** definisce la disciplina generale per le attività di ricostruzione degli immobili danneggiati di proprietà privata, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2.

Il **comma 1** dispone la determinazione per legge, al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione degli immobili privati, delle tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione, nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione.

La disposizione non provvede al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, né individua le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione, i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione, la cui regolazione è demandata a specifici provvedimenti normativi, eventualmente da adottare in relazione ai singoli eventi calamitosi. La definizione delle risorse da destinare e la specificazione delle condizioni per l'erogazione dei contributi risentono, infatti, delle peculiarità dei singoli eventi calamitosi, non potendo essere predeterminati in via generale e astratta. Pertanto, la disposizione assume natura meramente ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** assegna al Commissario straordinario compiti relativi all'individuazione, attraverso proprie ordinanze, dei contenuti del processo di ricostruzione con particolare riferimento alle tipologie di intervento, e alla definizione di indirizzi, criteri e parametri attuativi ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, assegnate alla contabilità speciale appositamente istituita.



Il potere regolatorio del Commissario straordinario è subordinato all'esistenza di effettive disponibilità nella contabilità speciale allo stesso intestata, in assenza delle quali nessun contributo potrebbe essere riconosciuto. La disposizione in esame, dunque, si limita a disciplinare il potere regolatorio commissariale, senza imporre il riconoscimento di benefici economici, assumendo, per l'effetto, natura meramente ordinamentale e non generando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** dispone che gli interventi su immobili privati sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione sismica, ove richiesta.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10.

Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati

L'**ARTICOLO 10** prevede la possibilità di assegnazione di contributi ai privati per i beni mobili danneggiati.

In particolare, il **comma 1** prevede che specifici contributi possono essere destinati al caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, contestualmente allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione di immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi.

La disposizione non provvede al riconoscimento di contributi ai privati, né individua le tipologie di danno e di spese ammissibili a contribuzione, i limiti, i parametri, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione, la cui regolazione è demandata a specifici provvedimenti normativi, eventualmente da adottare in relazione ai singoli eventi calamitosi. La definizione delle risorse da destinare e la specificazione delle condizioni per l'erogazione dei contributi risentono, infatti, delle peculiarità dei singoli eventi calamitosi, non potendo essere predeterminati in via generale e astratta. Pertanto, la disposizione assume natura meramente ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11.

Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata

L'**ARTICOLO 11** regola la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata.



Il **comma 1** stabilisce le procedure e la documentazione che i privati devono presentare al Comune per la concessione dei contributi alla ricostruzione.

Il **comma 2** prevede l'iter amministrativo, le verifiche e le attestazioni che i competenti uffici del Comune devono espletare per il rilascio del titolo edilizio.

Il **comma 3** prevede la trasmissione da parte del Comune al Commissario straordinario, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, della proposta di concessione del contributo di ricostruzione.

Il **comma 4** stabilisce che la modalità con cui il Commissario straordinario conclude il procedimento è il decreto di concessione del contributo.

Il **comma 5** regola i controlli a campione sugli interventi che il Commissario straordinario deve effettuare avvalendosi della propria Struttura di supporto, disponendo l'annullamento o la revoca dei contributi concessi in caso di accertamento della carenza (rispettivamente, originaria o sopravvenuta) dei necessari presupposti.

Il **comma 6** stabilisce che attraverso ordinanze del Commissario sono regolate procedure, modalità e termini per la presentazione delle richieste di contributo, prevedendo la dematerializzazione dei documenti con l'utilizzo di piattaforme informatiche.

Il **comma 7** prevede che i contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono riconosciuti a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria.

Il **comma 8** dispone che, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera d, punto 4, i Comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dal disegno di legge sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le disposizioni non riconoscono alcun diritto al contributo, ma regolano il procedimento da osservare per la concessione dei relativi contributi ove in ipotesi riconoscibili, assumendo per l'effetto carattere ordinamentale e non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione agli oneri correlati alla struttura di supporto del Commissario straordinario, resta fermo quanto rappresentato in merito all'articolo 3 - che prevede la costituzione della predetta struttura - sull'assenza di oneri.

La disposizione in esame, dunque, assume natura meramente ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Parimenti, con riferimento agli oneri relativi all'azione istituzionale dei Comuni, si rileva che la disposizione regola funzioni amministrative da svolgere con le risorse previste a legislazione vigente (salve eventuali e future disposizioni, correlate alla specificità dell'evento calamitoso, volte a prevedere un supporto organizzativo a favore delle comunità amministrative colpite, con la quantificazione dei relativi oneri e la definizione delle necessarie coperture finanziarie); ciò, fermo rimanendo la possibilità di un rafforzamento della capacità amministrativa ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera d, punto 4, del disegno di legge, che regola il potere del Commissario straordinario di autorizzare nuove assunzioni in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche l'esercizio di tale ultimo potere autorizzatorio, tuttavia, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, operando per le sole annualità successive e nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, confluite e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Si segnala, inoltre, che i compiti affidati ai comuni sono svolti con la collaborazione della Struttura commissariale che assicura il necessario coordinamento con gli enti locali, con le associazioni ed i professionisti incaricati delle procedure amministrative. La possibile creazione di un data base o piattaforma dei dati da parte del Commissario Straordinario consente, inoltre, di snellire i compiti affidati alle altre Strutture pubbliche interessate, ponendo di fatto, i Comuni in posizione di controllori dell'attività. Le Strutture commissariali, specialmente nel caso di grandi eventi calamitosi, possono essere anche articolate su base territoriale, fino a estendersi all'ente locale interessato che viene assistito nell'assolvimento delle funzioni amministrative. La collaborazione Commissario-Regioni-Comuni assicura, quindi, che i compiti assegnati ai comuni possano essere svolti con le risorse economiche e di personale a legislazione invariata. In definitiva, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12.

Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata

L'**ARTICOLO 12** reca disposizioni per la ricostruzione privata in riferimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria delle movimentazioni in denaro relative ai lavori di ricostruzione. In particolare:



Il **comma 1** prevede l'obbligatorietà dell'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile.

Il **comma 2** prevede la perdita totale del contributo erogato in caso di inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario nel pagamento agli operatori economici incaricati o ai professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori.

Il **comma 3** dispone la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata, in caso di inadempimento accertato di uno degli ulteriori obblighi antimafia di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il **comma 4** prevede la risoluzione di diritto del contratto nei casi di inadempimento all'obbligo di tracciamento finanziario.

Il **comma 5** prevede la possibilità di subappalto delle lavorazioni nella ricostruzione privata, previa autorizzazione da parte del committente e nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Si prevede inoltre la nullità delle eventuali clausole volte a superare i limiti previsti.

Il **comma 6** conferma la giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e dell'articolo 1 del codice di giustizia contabile recato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

Il **comma 7** sancisce che, al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi per i ristori dei danni disciplinati dalla presente legge possono essere riconosciuti nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.

Le disposizioni assumono carattere ordinamentale e, comunque, influiscono su rapporti tra privati, non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 13.

Ricostruzione pubblica

L'**ARTICOLO 13** regola la ricostruzione del patrimonio pubblico, ubicato nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2.

Il **comma 1** definisce le varie tipologie di intervento ammissibili prevedendo che la ricostruzione pubblica è attuata attraverso ordinanze commissariali.

La disposizione non provvede al riconoscimento di contributi per la ricostruzione pubblica, né impone lo svolgimento delle relative attività ricostruttive, che non possono essere predeterminate in via generale e astratta, risentendo dei singoli ed eventuali eventi calamitosi che dovessero verificarsi in concreto. La definizione delle risorse da destinare è, dunque, differita ad appositi provvedimenti legislativi da assumere a seguito della



verificazione del singolo evento. Pertanto, la disposizione assume natura meramente ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2**, prevede che il Commissario con ordinanza procede alla redazione ed all'approvazione di una serie di speciali piani di ricostruzione tematici con la quantificazione del danno e il finanziamento degli interventi in base alle risorse disponibili.

Il **comma 3** dispone l'utilizzabilità dei fondi destinati alla ricostruzione in relazione agli edifici scolastici e universitari.

Le disposizioni non provvedono all'individuazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, né impongono il finanziamento degli interventi che dovessero essere individuati dal Commissario straordinario, subordinandone l'esecuzione all'eventuale esistenza di disponibilità suscettibili di essere stanziare in relazione al singolo evento. Le disposizioni, pertanto, si limitano a regolare alcune funzioni commissariali, assumendo carattere ordinamentale e non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede che i piani di cui al comma 2 sono approvati dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla nomina, acquisiti, da un lato, l'intesa -da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4- delle regioni e delle province autonome interessate, nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, dall'altro, il parere delle Amministrazioni statali competenti in materia e dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente in sede di conferenza permanente di cui all'articolo 15 del disegno di legge. Il medesimo comma prevede, inoltre, che il Commissario possa individuare, con successivi provvedimenti e con specifica motivazione, gli interventi inseriti nei suddetti piani da realizzare con priorità.

La disposizione regola il procedimento di approvazione dei piani per la ricostruzione, la cui esecuzione è subordinata all'esistenza di risorse finalizzate allo scopo; la disposizione assume, pertanto, carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** prevede che i soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario straordinario sulla base delle priorità da questo indicate.

Il **comma 6** prevede che l'approvazione dei progetti esecutivi da parte del Commissario straordinario avviene, dopo avere acquisito il parere della Conferenza permanente e previo esame e verifica della congruità dei progetti presentati, con l'adozione del decreto di concessione del contributo.



Le disposizioni regolano l'attività di progettazione e di approvazione della progettazione per la ricostruzione, la cui esecuzione è subordinata all'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Le disposizioni assumono, pertanto, carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** prevede l'erogazione in via diretta dei contributi per la ricostruzione pubblica e delle spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 3, comma 3, del disegno di legge.

La disposizione non riconosce un obbligo di ricostruzione foriero di spese a carico della finanza pubblica, ma regola soltanto le modalità di erogazione di poste economiche riconoscibili al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, in primis l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, la disposizione assume carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** devolve al Commissario straordinario il compito di inoltrare i progetti esecutivi ai soggetti attuatori al fine di espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi, avvalendosi a tali fini delle centrali di committenza di cui all'articolo 16.

La disposizione non riconosce un diritto al contributo, ma regola soltanto le modalità di affidamento dei contratti per la ricostruzione, suscettibili di essere posti a base di gara soltanto al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, in primis l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, la disposizione assume carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 9** prevede il monitoraggio dei contributi attraverso la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera c), attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

Il **comma 10**, con norma di accelerazione e semplificazione delle procedure, estende l'applicazione della Parte II, titolo IV (Contratti pubblici - articoli dal 47 al 56 quater e ad eccezione della disciplina di cui all'articolo 53-bis, comma 3), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che regola l'attuazione del PNRR e del PNC, a tutti gli interventi relativi alla ricostruzione pubblica nelle zone per le quali sia dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.



Il **comma 11** detta disposizioni atte a superare eventuali atti di dissenso o opposizione degli enti locali rispetto all'esercizio delle funzioni del Commissario, che potrebbero ostacolare l'attuazione degli interventi.

Le disposizioni, di carattere ordinamentale, non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 12** prevede che il Consiglio dei ministri possa nominare, con oneri a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti, un commissario ad acta che viene individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione per la realizzazione delle opere oggetto di contenzioso.

La disposizione grava i soggetti inadempienti degli oneri connessi all'esercizio del potere sostitutivo statale, assumendo carattere ordinamentale e non determinando maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 13** regola i rapporti tra il Commissario straordinario alla ricostruzione e altri Commissari straordinari.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 14.

Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

L'**ARTICOLO 14** individua i soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali.

Il **comma 1** individua i soggetti attuatori per la riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali (Regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del Demanio, Diocesi, Università).

Il **comma 2** prevede che il Presidente della Regione, con apposito provvedimento, può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria agli interventi di loro competenza ai Comuni o agli altri enti locali interessati. Parimenti, in relazione ai beni danneggiati di titolarità dei Comuni o di altri enti locali interessati, anche il Commissario straordinario, con propri provvedimenti, può individuare, quale soggetto attuatore, lo stesso Comune o lo stesso ente locale titolare.

Il **comma 3** regola l'attività dell'ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore degli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ubicate nei territori nei quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi



dell'articolo 2, rientranti nella competenza di ANAS S.p.a., ovvero alla loro ricostruzione, consentendo di operare, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 10, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte di ANAS S.p.A., delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalla finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. La medesima disposizione prevede l'azione di ANAS S.p.a. quale soggetto attuatore, secondo quanto previsto nei piani di cui all'articolo 13, comma 2, lett. e), in relazione al coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e ubicate nei territori nei quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali ovvero alla loro ricostruzione, consentendo di operare sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 208 del 2015, e con le medesime modalità sopra indicate.

Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo sono reintegrate a valere sul Fondo per la ricostruzione, e che gli oneri relativi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione degli interventi gravano sui quadri economici ed in particolare sulla quota già destinata ad ANAS ai sensi dell'art. 36, comma 3-bis, del d.l. n. 98/2011.

Il **comma 4** prescrive che, relativamente agli interventi di cui alla lettera e) del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si siano proposte le diocesi, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d), del presente articolo.

Il **comma 5** stabilisce che i lavori di competenza delle Diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di importo non superiore alla soglia europea per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori.

Il **comma 6** prevede che il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni e di edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici



danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della predetta convenzione e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata struttura.

Le disposizioni non provvedono all'affidamento dei contratti per la ricostruzione, né impongono di procedere in tale senso in sede amministrativa, limitandosi a regolare i soggetti competenti ad attuare gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione, suscettibili di essere eseguiti soltanto al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, *in primis* l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 15.

Conferenza permanente

L'**ARTICOLO 15**, disciplina le modalità di funzionamento della Conferenza permanente.

Il **comma 1** prevede l'istituzione e la composizione di un organo a competenza intersettoriale denominato "Conferenza permanente", al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi.

Il **comma 2** definisce le modalità di funzionamento della Conferenza permanente e stabilisce che la determinazione motivata di conclusione del procedimento adottata dal Presidente sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso di competenza delle amministrazioni coinvolte.

Il **comma 3** individua le funzioni della Conferenza permanente, con riferimento in particolare ai pareri espressi sui piani urbanistici dei Comuni ed i programmi per la ricostruzione e all'approvazione dei progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali.

Il **comma 4** prevede che ai componenti della Conferenza permanente non sono previsti emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

Le disposizioni non provvedono alla costituzione della Conferenza permanente, né impongono di procedere in tale senso in sede amministrativa. La costituzione della Conferenza permanente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segreteria tecnico-amministrativa svolte dalla struttura di supporto del Commissario straordinario è, infatti, subordinata ad un evento futuro e allo stato incerto, dato dalla deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale. In ogni caso, trattasi di funzioni amministrative da svolgere con le risorse previste a legislazione vigente. Per l'effetto, le



disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Per i componenti della Conferenza permanente non sono previsti emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

Articolo 16.

Centrale unica di committenza

L'**ARTICOLO 16**, disciplina i criteri di individuazione e funzionamento della Centrale unica di committenza da parte dei soggetti attuatori.

Il **comma 1** prevede che i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziare per la ricostruzione.

Poiché tale facoltà viene esercitata nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili destinate alla ricostruzione la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il **comma 2** detta i criteri per l'individuazione della centrale unica di committenza.

Trattasi di norma ordinamentale, che in quanto tale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede l'adozione di una apposita convenzione per regolare i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza, disponendo, altresì, che agli eventuali oneri connessi alla stipula della convenzione si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Pertanto, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17.

Opere e lavori pubblici già programmati.

L'**ARTICOLO 17** detta norme in materia di opere e lavori pubblici già programmati.

Il **comma 1** prevede che i piani per la ricostruzione pubblica di cui all'articolo 13, comma 2, possono essere integrati con ulteriori opere che ricadono nel medesimo territorio soggetto a ricostruzione, ove le stesse non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari con gli interventi regolati dal disegno di legge e risultino già interamente finanziate.

La disposizione non provvede all'individuazione degli interventi già programmati, né impone di procedere in tale senso in sede amministrativa. In ogni caso, trattasi di funzioni



amministrative da svolgere con le risorse previste a legislazione vigente per l'esecuzione ordinaria delle relative opere e lavori. Per l'effetto, la disposizione assume carattere ordinamentale e non determina maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** precisa che, nei casi previsti al comma 1, le risorse già stanziare per i lavori e le opere pubbliche delegate al Commissario straordinario sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione del protocollo, sulla contabilità speciale.

La disposizione, di carattere ordinamentale, non ha effetti sulla finanza pubblica, limitandosi a regolare l'eventuale trasferimento di risorse già stanziare allo scopo.

Articolo 18.

Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali

L'**ARTICOLO 18** prevede un Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali. Il **comma 1** stabilisce che il Commissario straordinario possa avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della Regione, per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal programma delle infrastrutture ambientali di cui all'articolo 13, comma 2, lett. e) del presente disegno di legge. Dette società in house, dotate di specifica competenza tecnica, devono essere individuate di intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero del Turismo. Il programma è coerente con la pianificazione regionale di riferimento. La disposizione precisa, poi, che i pareri, i visti, i nulla-osta necessari per la realizzazione degli interventi debbano essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga. In caso di mancata acquisizione entro il predetto termine dei pareri, dei visti e dei nulla-osta, questi ultimi devono intendersi acquisiti con esito positivo. Inoltre, si precisa che le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano, ove occorrenti, agli atti di valutazione ambientale e paesaggistica.

Il **comma 2** prevede la copertura degli oneri relativi all'applicazione dell'articolo a valere sulle risorse assegnate sulla contabilità speciale al Commissario e comunque nel limite massimo del due per cento del quadro economico dell'intervento.

Le disposizioni subordinano la realizzazione del programma delle infrastrutture ambientali e la conclusione delle occorrenti convenzioni per attività di supporto all'esistenza di disponibilità finanziarie sulla contabilità speciale intestata al Commissario



straordinario alla ricostruzione, in assenza delle quali nessuna attività esecutiva o di collaborazione potrebbe essere assentita. La disposizione, dunque, nel regolare uno strumento di programmazione, assume natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 19.

Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso

L'**ARTICOLO 19** detta disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso.

Il **comma 1** prevede che il Commissario straordinario ha il compito di approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dalle attività di ricostruzione nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2.

Il **comma 2** definisce gli obiettivi di interesse generale conseguibili mediante il predetto piano commissariale.

Le disposizioni regolano una funzione amministrativa (di approvazione di uno strumento di pianificazione), delineando un'apposita competenza commissariale, il cui esercizio è, in concreto, subordinato al verificarsi dei relativi presupposti giustificativi, in primis l'esistenza di risorse finalizzate allo scopo. Pertanto, le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** dispone che i materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione degli edifici pericolanti disposte dai Comuni interessati e da altri soggetti competenti, sono classificati come rifiuti urbani non pericolosi in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il **comma 4** dispone in merito ai materiali che non possono essere considerati come rifiuto e disciplina il trattamento di siffatti materiali in conformità alla normativa vigente di tutela del patrimonio culturale.

Le disposizioni, afferendo alla qualificazione dei rifiuti, assumono carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** regola la fase di raccolta temporanea e trasporto ai centri di raccolta o agli impianti di recupero dei materiali indicati al comma 3.



Il **comma 6** prevede disposizioni sul riutilizzo dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie di ciascun edificio ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico.

Il **comma 7** reca disposizioni sulla gestione dei rifiuti da parte dell'autorità competente ai sensi della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, che può autorizzare l'uso degli impianti mobili con riguardo alle operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti (R5).

Il **comma 8** reca disposizioni riguardanti i gestori dei depositi temporanei di rifiuti.

Il **comma 9** reca disposizioni in materia di gestione dei rifiuti indifferenziati.

Il **comma 10** assegna il compito di vigilanza del rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo al Ministero della cultura, alle Agenzie regionali di protezione ambientale e alle ASL territorialmente competenti.

Il **comma 11** prevede il trattamento dei materiali derivanti dall'evento calamitoso in cui si rinvienga la presenza di amianto.

Il **comma 12** prevede che i rifiuti urbani indifferenziati derivanti dall'evento calamitoso sono da considerarsi frazioni neutre ai fini del computo della percentuale di raccolta differenziata, di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016.

Il **comma 13** prevede che, ad esclusione degli interventi che sono ricompresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, possono essere svolte nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate a tale scopo. Il comma precisa poi che le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le attività regolate dal presente articolo, in specie relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti sono autorizzate nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ovvero a valere su risorse disponibili a legislazione vigente finalizzate allo scopo e, pertanto, non possono ritenersi imposte dal dato normativo. Le amministrazioni coinvolte operano, invece, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



*Articolo 20.**Controllo della Corte dei conti*

L'**ARTICOLO 20** disciplina il controllo da parte della Corte dei conti.

Il **comma 1** prevede la disciplina e il controllo preventivo della Corte dei conti sui provvedimenti regolatori ed organizzativi del Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994, introducendo una dimezzazione dei termini previsti dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340/2000 per l'esecutività dei provvedimenti e la facoltà per l'autorità emanante di dichiarare la provvisoria efficacia, esecutorietà o esecutività degli stessi nelle more della fase di controllo.

Il **comma 2** attribuisce la funzione di controllo sui predetti provvedimenti alla Sezione centrale competente a esercitare il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato.

Il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle precedenti disposizioni la Corte dei conti fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni richiamano una specifica competenza di controllo preventivo già intestata alla Corte dei conti, che pertanto viene esercitata da Uffici già esistenti e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni assumono carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Articolo 21.**Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti*

L'**ARTICOLO 21** reca norme in materia di trasparenza e pubblicità degli atti. In particolare, il **comma 1** prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario, sezione «Amministrazione trasparente», e di applicazione della disciplina del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 per tutti i provvedimenti del Commissario non considerati riservati ovvero secretati.

La disposizione assume carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



*Articolo 22.**Tutela dei lavoratori*

L'**ARTICOLO 22** reca la disciplina in materia di tutela dei lavoratori.

Il **comma 1** estende agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di edifici privati, ubicati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, per i quali sia concesso un contributo, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali per le stazioni appaltanti pubbliche, unitamente al requisito del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Il **comma 2** specifica che la richiesta del DURC per le imprese appaltatrici dei lavori per la ricostruzione di edifici privati deve essere effettuata dal Commissario straordinario per il tramite della Struttura commissariale.

Il **comma 3** prevede l'obbligo, per le imprese affidatarie o esecutrici degli interventi su immobili pubblici e privati danneggiati dall'evento calamitoso, di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali operanti nelle Province interessate.

Il **comma 4** prevede l'obbligo per imprese appaltanti di provvedere alla sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti, comunicando le relative informazioni ai Sindaci dei Comuni interessati dai lavori ed ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CPT).

Il **comma 5** affida alle organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio la facoltà di stabilire gli standard minimi alloggiativi per i lavoratori delle imprese interessate nel processo di ricostruzione.

Il **comma 6** introduce l'obbligo per le imprese in questione di fornire ai propri dipendenti un badge contenente gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi.

Il **comma 7** prevede la stipula, presso le prefetture interessate, di appositi protocolli di legalità, per regolare dettagliatamente le procedure assunzionali dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione e l'istituzione di un tavolo permanente. Ai componenti del tavolo di lavoro non è corrisposto alcun compenso di qualsiasi genere incluse le spese di missione.

Le disposizioni, nel regolare obblighi a carico delle parti private, assumono carattere ordinamentale e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni coinvolte operano, invece, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



ART. 23

Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno

L'ARTICOLO 23, rubricato “*Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno*”, prevede l’obbligo per le imprese di assicurazione di liquidare immediatamente il 30% del danno complessivo, in modo da consentire la tempestiva realizzazione degli interventi necessari per il ripristino dei danni subiti.

Dalla rilevazione effettuata, per tutte le polizze attive al 31 marzo 2022 è risultato che solo l’11,3% di queste prevede un’estensione per le catastrofi naturali. L’effetto atteso dalla disposizione è quello, consentendo una liquidazione immediata di una parte del danno complessivo, di dare agli assicurati maggiore certezza sui tempi di rientro almeno di una parte del risarcimento del danno subito e la cui esistenza è comunque verificata con il sopralluogo e, allo stesso tempo, di aumentare la platea dei soggetti che stipulano questo tipo di polizze, con vantaggi anche per le stesse compagnie di assicurazione.

Il range medio di copertura garantito, dalle polizze descritte poc’anzi, sulla base delle rilevazioni effettuate dall’IVASS a febbraio 2020, varia a seconda del premio versato, e oscilla tra il 60% il 90% del valore assoluto del bene assicurato.

A questo dato, in virtù dell’obiettivo determinato dalla disposizione, ovvero, il ripristino immediato dei luoghi, deve essere considerato anche il dato relativo al valore medio richiesto, da un’impresa edile, per interventi di ripristino e/o ricostruzione; dai dati rilevati presso le agenzie di categoria e dalla prassi instaurata dalla regolamentazione delle attività relative al cd. bonus 110, di norma, viene richiesto il pagamento del primo stato avanzamento lavori, pari al 30% dei lavori complessivi.

La previsione del 30% come liquidazione del danno subito complessivo, è coerente con entrambi i parametri descritti poiché, è una percentuale che si inserisce in un range al di sotto della copertura complessiva dell’assicurazione, dunque, non incide sull’esborso complessivo che dovrà versare l’assicuratore in fase di valutazione complessiva, e nello stesso tempo, corrisponde alla percentuale che normalmente sarebbe richiesta all’assicurato, per l’avvio delle attività di lavorazione e il ripristino dei luoghi.

Infine, si evidenzia che, anche nel caso in cui si tratti di beni mobili, il 30% previsto è coerente, in quanto copre la percentuale che di norma viene richiesta per l’attivazione di un finanziamento e/o leasing per il riacquisto del bene strumentale, che di norma varia tra il 10% e il 30% del costo complessivo.



La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che interviene nell'ambito dei rapporti tra privati.

ART. 24

Interventi per il recupero del sistema produttivo

L'ARTICOLO 24, come indicato dalla rubrica, regola gli “interventi per il recupero del sistema produttivo”.

La disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale è stata riordinata dall'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha previsto, oltre ad una specifica procedura per il riconoscimento delle aree di crisi industriale complessa (CIC), l'individuazione di una seconda categoria di aree di crisi industriale diverse da quelle complesse (CINC), che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.

Le risorse finanziarie assegnate al Fondo per la crescita sostenibile per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree interessate da situazioni di crisi industriale di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, per un importo complessivo pari a euro 661.642.835,66, sono state da ultimo ripartite con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021 fra aree di crisi industriale complessa e aree di crisi non complessa, nella misura rispettivamente di euro 210.000.000,00 ed euro 451.642.835,66.

Mentre le risorse attribuite alle aree di crisi industriale complessa sono già in gran parte impegnate per Accordi di Programma sottoscritti o in fase di sottoscrizione, per le aree di crisi industriale non complessa le risorse sono state utilizzate solo parzialmente.

La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri limitandosi a definire la finalizzazione di risorse già presenti a legislazione vigente.

Articolo 25

(Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali)

L'ARTICOLO 25 reca una delega al Governo per la disciplina degli indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali.



Il **comma 1** prevede che entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche ed imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali. Tale comma individua, altresì, i relativi principi e criteri direttivi, aventi ad oggetto la necessità di: a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico varate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofali; b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili, dei danni suscettibili di indennizzo e l'entità dei massimali assicurativi, in attuazione di standard e criteri idonei a garantire adeguata ed uniforme copertura dell'intero territorio nazionale; c) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, a supporto del superamento dell'emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.

Il **comma 2** precisa che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Le disposizioni di cui all'articolo 25 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, occorrendo che la disciplina delegata operi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Ove alcuna delle disposizioni delegate dovesse determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la stessa potrà essere emanata soltanto successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Articolo 26.

Disposizioni transitorie

L'**ARTICOLO 26** reca le disposizioni transitorie. In particolare, il **comma 1** prevede che le disposizioni di cui al disegno di legge non si applicano alle speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della legge.



La disposizione, regolando l'ambito di applicazione temporale del modello organizzativo e procedurale per la ricostruzione post-calamità, assume carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 27.

Entrata in vigore

L'ARTICOLO 27, rubricato "Entrata in vigore", reca norme sull'entrata in vigore della legge. Il **comma 1** sancisce che l'entrata in vigore della legge decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.R.I.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Bepi Mastrorillo

19120021



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Provvedimento: Disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post calamità.

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

Referente dell'Amministrazione competente: Settore legislativo - Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente disegno di legge reca un corpus di norme finalizzato a definire un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle poste in essere dalla Protezione civile nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

In particolare, attualmente le attività di ricostruzione sono regolate da un insieme di interventi normativi disomogenei tra loro; ciò, in relazione alle differenti tipologie di governance, ai poteri attribuiti ai soggetti deputati ad attuare la ricostruzione, nonché alle regole che disciplinano i processi di ricostruzione. In tale contesto, l'opzione di non intervento (opzione zero) appare inidonea a garantire un quadro normativo uniforme da applicare ai processi di ricostruzione.

Si evidenziano, inoltre, i limiti dell'attuale assetto anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse umane: la disponibilità di figure professionali presso le diverse strutture commissariali è oggi legata al protrarsi dello stato di emergenza; il ricorso a norme di proroga, generalmente annuali, non consente una efficace gestione del personale e del know-how, con il rischio di dispersione di un patrimonio di conoscenze che dovrebbe invece essere consolidato.

Alla luce di tali considerazioni, l'opzione di non intervento non consente il raggiungimento dell'obiettivo di accelerare e dare certezza ai processi di ripresa delle attività socio-economiche conseguenti agli eventi calamitosi, considerate le difficoltà evidenziate nei processi di ricostruzione, riconducibili ai limiti dell'attuale quadro normativo.

La necessità di un intervento normativo è emersa, altresì, a seguito delle richieste dei Commissari straordinari alla ricostruzione e di tutti i soggetti interessati: in particolare, gli *stakeholders* hanno manifestato l'esigenza di un quadro uniforme e certo delle procedure susseguenti l'evento calamitoso finalizzate alla ricostruzione ed alla ripresa del tessuto economico e sociale dei territori colpiti dall'evento.

Con il provvedimento in esame si intende costruire un modello unico per le ricostruzioni *post* eventi calamitosi, che nel rispetto delle particolarità dei territori, costituisca una base comune per pianificare e organizzare i processi di ricostruzione, dando certezza, stabilità e velocità alle

relative attività e garantendo la ripresa delle attività socio-economiche nei territori colpiti da tali eventi.

Gli obiettivi perseguiti sono coerenti con il programma di Governo e, in particolare, lo schema di disegno di legge risponde alla necessità di semplificare e riordinare le disposizioni vigenti in materia di ricostruzione con l'introduzione de "lo stato di ricostruzione", di migliorare gli strumenti di monitoraggio e di avere una maggiore conoscibilità dei dati inerenti agli interventi sugli edifici in modo da garantire un efficace utilizzo delle risorse pubbliche.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale di riferimento si compone dei seguenti atti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
- D.L. 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77;
- D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;
- D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla L. 1° agosto 2012, n. 122;
- D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229;
- D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017, n. 45 - Art. 18-*bis*;
- D. Lgs. 2 gennaio 2018, n.1
- D.L. 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 - Capo III;
- D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 - Capo II;
- D.L. 24 ottobre 2019, n. 123 convertito, con modificazioni, dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156;
- D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 - Art. 11;
- D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 - Art. 57
- D.L. 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2023, n. 74 - Art. 22;
- D.L. 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2023, n. 100 - Artt. da 20-*bis* a 20-*duodecies*.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento normativo mira a semplificare e razionalizzare la disciplina in materia di ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, in modo da superare le disomogeneità e le inefficienze tipiche di un'azione amministrativa non preventivamente coordinata. Il disegno di legge, da un lato, influisce sulle previsioni ordinarie in materia di governo del territorio, dettando un regime speciale operante per le aree comprese nella sua sfera di applicazione; dall'altro, non opera per le speciali gestioni commissariali per la ricostruzione post-calamità già istituite e regolate dalle disposizioni richiamate al precedente punto.

Il disegno di legge modifica l'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e determina l'estensione dell'ambito di

applicazione delle disposizioni della Parte II, titolo IV, di cui al decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non risulta incompatibile con i principi costituzionali, tendendo a garantire (tra gli altri) il buon andamento amministrativo ex art. 97 Cost. Viene inoltre rispettato l'articolo 117, comma 3 della Costituzione, stante l'esigenza di assicurare una disciplina unitaria degli interventi di ricostruzione post-calamità, nel rispetto del principio di leale collaborazione, attuato mediante la previsione dell'intesa (anche) con le Regioni interessate in relazione agli atti commissariali di maggiore rilievo. In tal modo, vengono definite, altresì, le norme necessarie per assicurare, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di diritti. Si evidenzia che l'esigenza di assicurare una fonte unitaria agli interventi di ricostruzione trova giustificazione nel principio di sussidiarietà verticale e, al contempo, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La materia dell'intervento normativo incide sulle competenze delle Regioni e degli enti locali, in specie afferenti alla protezione civile e al governo del territorio: a tale scopo, oltre ad essere stato assicurato il coinvolgimento dei livelli di governo territoriale durante l'iter normativo - attraverso il parere in sede di Conferenza Unificata - è stata prevista la partecipazione degli enti territoriali interessati nell'adozione degli atti di maggiore rilievo mediante lo strumento dell'intesa da sancire in sede di Cabina di coordinamento. Inoltre, il Commissario straordinario alla ricostruzione, che può essere anche individuato nel presidente della regione interessata, è comunque nominato d'intesa con la/e regione/i interessata/e dall'evento.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il provvedimento è compatibile con i principi di cui all'articolo 118, comma 1, del dettato costituzionale.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il presente provvedimento non comporta processi di rilegificazione, né preclude la possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Si segnala che sono attualmente all'esame presso la Camera dei deputati, Commissione VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici, le proposte di legge, d'iniziativa dei deputati Trancassini e altri (A.C. n. 589) e Braga e altri (A.C. n. 647), dirette, rispettivamente, ad apportare "Modifiche al codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e altre norme in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale", nonché a delegare

il Governo “*per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali di rilievo nazionale e per l’adozione di un testo unico delle disposizioni legislative nella materia*”.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

La giurisprudenza costituzionale formatasi in materia (cfr. Corte cost. 2 dicembre 2019, n. 246) precisa che:

- in caso di calamità di ampia portata, riconosciuta con la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è possibile la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative mediante la loro allocazione a livello statale;

- le norme sismiche dettano una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale;

- nelle materie di competenza concorrente possono essere attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale;

- la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni: da una parte, la chiamata in sussidiarietà a livello centrale di funzioni amministrative in materia di "protezione civile" in caso di emergenza di rilievo nazionale richiede il rispetto del principio di leale collaborazione; dall'altra parte, tale necessario coinvolgimento viene in rilievo anche perché l'avvio della ricostruzione incrocia altresì la competenza concorrente delle Regioni in materia di "governo del territorio".

L'esigenza di un intervento normativo nella materia della ricostruzione si desume anche dalla delibera della Corte dei Conti del 27 dicembre 2021 n. 21/2021/G, avente ad oggetto gli “*Interventi per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016*”, in cui si fa riferimento alla necessità “*in un Paese il cui territorio è stato più volte devastato dagli eventi sismici, di prestare maggiore attenzione allo studio e alla regolamentazione dell’organizzazione della fase successiva all’emergenza, predisponendo modelli organizzativi e procedurali idonei ad avviare in tempi ristretti l’attività di ricostruzione, anche attraverso gli opportuni interventi legislativi*”.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.*

Il disegno di legge in esame è compatibile con l’ordinamento europeo.

11) *Verifica dell’esistenza di procedure d’infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d’infrazione su questioni specificamente oggetto delle disposizioni in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento normativo risulta compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle medesime materie o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto delle disposizioni normative presenti nel disegno di legge non si riscontra una giurisprudenza formatasi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né risultano giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Risulta il Regolamento (UE) 2017/1199 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali.

Inoltre, si fa riferimento al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'intervento normativo introduce la definizione di “*stato di ricostruzione di rilievo nazionale*”, successivo allo “*stato di emergenza di rilievo nazionale*” per regolare la governance, i tempi e le procedure del processo di ricostruzione.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

L'intervento normativo modifica l'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e determina l'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni della Parte II, titolo IV, di cui al decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sono previste abrogazioni di norme.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il presente impianto normativo prevede le seguenti deroghe:

- il Commissario straordinario del Governo, per l'esercizio delle sue funzioni, può emanare ordinanze con disposizioni derogatorie alla normativa vigente, a condizione che sia fornita apposita motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (art. 3, comma 7);

- per i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi calamitosi i comuni interessati possono operare in deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (articolo 19, comma 3);

- per gli adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 (articolo 19, commi 3 e 5);

- è prevista una deroga per la definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso (articolo 19, comma 9).

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Il presente disegno di legge di ricostruzione non costituisce attuazione di una delega legislativa. Sulla materia oggetto del disegno di legge è attualmente all'esame presso la Camera dei deputati, Commissione VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici, la proposta di legge, d'iniziativa dei deputati Braga e altri (A.C. n. 647), diretta a delegare il Governo "per la disciplina organica degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da eventi emergenziali

di rilievo nazionale e per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative nella materia”.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il modello alla base del disegno di legge opera qualora, in relazione a ciascun evento calamitoso, sia impossibile procedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 1 del 2018 e sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture.

In tali ipotesi, occorre:

- dichiarare lo “Stato di ricostruzione di rilievo nazionale” con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, a seguito di eventi di carattere calamitoso, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, con durata massima di cinque anni, prorogabile fino a un massimo di dieci anni dall'originaria deliberazione;
- nominare il Commissario straordinario alla ricostruzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Il Commissario può essere individuato nel Presidente della Regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, in uno dei Presidenti delle Regioni interessate; in alternativa, il Commissario è individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere;
- costituire la Struttura di supporto al Commissario straordinario, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione la Cabina di coordinamento, composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano ove presente, da un rappresentante delle province interessate designato dall'Unione province d'Italia, da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- regolare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, il passaggio alla gestione commissariale delle attività e funzioni che non saranno concluse dal commissario delegato nominato per l'emergenza e il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie;

- regolare e pianificare, con ordinanze commissariali, i processi di ricostruzione pubblica e privata, nonché concedere, al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi per la ricostruzione; in relazione agli strumenti di regolazione e di pianificazione, sono stati previsti termini congrui rispetto alla complessità delle attività da svolgere (sei mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi, nonché dodici mesi per la regolazione della ricostruzione privata e la pianificazione di quella pubblica);

- in particolare, per quanto concerne la ricostruzione privata, verificare, con atti di competenza comunale, la sussistenza dei presupposti per il rilascio dei titoli edilizi eventualmente occorrenti e per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione, da concedere ed erogare a cura del Commissario straordinario; nonché verificare, a cura del Commissario straordinario, gli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi;

- per quanto concerne la ricostruzione pubblica, sulla base delle priorità stabilite dal Commissario, acquisita l'intesa dei livelli di governo interessati, predisporre e approvare piani speciali che quantificano il danno e prevedono il finanziamento degli interventi; i soggetti attuatori (Regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del Demanio, Diocesi, Università e Anas) oppure i Comuni, le Unioni di Comuni, le Unioni montane e le Province interessate provvedono a predisporre ed inviare i progetti al Commissario straordinario. A seguito dell'esame di tali progetti e valutata la congruità economica degli stessi, il Commissario straordinario approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo. Successivamente, i progetti esecutivi sono trasmessi, a cura del Commissario straordinario, ai soggetti attuatori per l'espletamento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi. Il provvedimento prevede anche, nell'ottica di consentire la gestione tempestiva delle situazioni di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che può precludere la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione, uno speciale meccanismo di superamento di tale dissenso;

- istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione la Conferenza permanente, la cui determinazione conclusiva sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte.

Il disegno di legge prevede, altresì:

- sul piano finanziario, l'istituzione di un "Fondo per la ricostruzione", finalizzato al finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per cui è deliberato lo stato di ricostruzione, e di un ulteriore "Fondo per le spese di funzionamento" destinato alla copertura delle spese di funzionamento dei commissari. Tali Fondi sono istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze e trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- l'ampliamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l'attribuzione di un contingente di personale a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento casa Italia, in numero non superiore a venticinque unità, individuato, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione;

- la possibilità di emanare direttive per assicurare l'indirizzo unitario sul piano tecnico, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per lo svolgimento delle attività di ricostruzione, ferme restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le predette direttive sono adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dall'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia e previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.

È prevista nel provvedimento, all'articolo 25, una delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici da esercitare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge. Il termine per l'esercizio della delega è pari a dodici mesi, sufficiente per una compiuta trattazione della materia in esame.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso dell'Amministrazione e non si ravvisa la necessità di commissionare specifiche elaborazioni statistiche.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Provvedimento: Disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post calamità

Amministrazione competente: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

Referente dell'Amministrazione competente: Settore legislativo - Ministro per la protezione civile e le politiche del mare

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente disegno di legge reca un corpus di norme finalizzato a definire un quadro giuridico uniforme per il coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle poste in essere dalla Protezione civile nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

In tale prospettiva si colloca la previsione del cd. “*stato di ricostruzione di rilievo nazionale*”, avente una durata massima di dieci anni, che fa seguito allo “*stato di emergenza*” di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il “*Codice della protezione civile*” e dal quale si distingue per le diverse finalità e la diversa attribuzione di poteri.

La disciplina posta dal presente disegno di legge costituisce un modello unico, atto a garantire certezza, stabilità e velocità dei processi di ricostruzione.

L'Italia è, infatti, un Paese particolarmente soggetto a calamità naturali, che ultimamente si manifestano con frequenza e intensità tali da compromettere anche la vita, l'integrità fisica e beni di primaria importanza. Al verificarsi dei suddetti eventi calamitosi, si sono succedute nel tempo discipline non sempre omogenee, spesso adottate con provvedimenti di urgenza. Ne consegue che l'attuale quadro giuridico nazionale risulta poco organico, frammentario, stratificato nel tempo, differenziato per territori e in continuo divenire.

Allo stato, in particolare, le attività di ricostruzione sono regolate da normative differenti per tipologie di governance, per poteri attribuiti e per procedure di ricostruzione. Peraltro, la portata e la gravità degli eventi calamitosi hanno reso necessario nel tempo la proroga *ex lege* dello “*stato di emergenza*” (oltre i limiti previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1), al fine di consentire il completamento delle attività di ricostruzione in applicazione di apposito regime derogatorio. Le proroghe concesse hanno avuto una durata molto diversa da caso a caso e sono state caratterizzate da un quadro economico, amministrativo e regolatorio fortemente disomogeneo.

Obiettivo del presente disegno di legge è, quindi, l'introduzione di un modello unico per le ricostruzioni post calamità che, nel rispetto delle particolarità dei territori, costituisca il riferimento per disciplinare i processi di ricostruzione, in un'ottica di semplificazione, di coordinamento e accelerazione delle relative procedure amministrative.

Il modello di ricostruzione delineato con il presente disegno di legge è coerente con le norme costituzionali che attribuiscono la protezione civile e il governo del territorio alla competenza concorrente delle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. Con le norme del presente disegno di legge si assicura, inoltre, l'uniformità sull'intero territorio nazionale dei livelli di efficienza nella pubblica amministrazione in caso di disastri naturali o originati dall'opera dell'uomo.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Per quanto riguarda i sismi, nel corso degli ultimi venti anni, l'Italia è stata colpita da ben sette eventi di diversa gravità ed entità. Di questi eventi solo il più lontano nel tempo, quello che ha colpito il Molise (San Giuliano) il 31 ottobre del 2002 può dirsi definitivamente superato, mentre per gli altri sei eventi le attività di ricostruzione sono, a diversi livelli di completamento, tuttora in corso.

In particolare, le attività di ricostruzione sono ancora in corso relativamente a:

- Sisma del 6 aprile 2009 - L'Aquila; al riguardo, è possibile richiamare l'originaria disciplina dettata con il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";
- Sismi del 20 e 29 maggio 2012 – Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con la cessazione dell'emergenza, al 31 dicembre 2023, prevista per la sola regione Veneto; al riguardo, è possibile richiamare la disciplina dettata dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*";
- Sismi del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016, nonché del 18 gennaio 2017 - Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche; al riguardo, è possibile richiamare la disciplina dettata dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*";
- Sisma del 21 agosto 2017 – Ischia (NA); al riguardo, è possibile richiamare la disciplina dettata dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "*Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze*";
- Sisma del 14 agosto 2018 – Molise e Sisma del 26 dicembre 2018 – Area Etnea; al riguardo, è possibile richiamare la disciplina dettata dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*".

Relativamente al sisma del 2009, che ha colpito L'Aquila e i comuni limitrofi, non trova più applicazione il regime emergenziale e le attività di ricostruzione sono state ricondotte alle procedure ordinarie. La *governance* della ricostruzione è stata affidata a una Struttura di

missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che la esercita per il tramite di due Uffici per la ricostruzione.

Per gli altri eventi si è fatto luogo a successive proroghe annuali dello stato di emergenza e al conseguente rinnovo delle rispettive strutture commissariali con le prerogative di carattere emergenziale.

Con riferimento alla ricostruzione post-sisma 2012 delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, i Presidenti delle tre regioni hanno assunto la qualifica di Commissari delegati per l'emergenza con la correlata costituzione di tre gestioni commissariali autonome e indipendenti. A livello di attuazione l'avanzamento in termini percentuali è diverso da regione a regione (anche in funzione dell'entità dei danni). Il Veneto ha concluso le attività, mentre per la Lombardia e l'Emilia-Romagna l'attività di ricostruzione è sostanzialmente conclusa per quanto riguarda gli immobili privati, mentre rimangono opere da ultimare o da cantierare relativamente agli edifici pubblici.

Relativamente agli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale nell'agosto 2016 (Amatrice e comuni limitrofi con successivo interessamento, a poche settimane di distanza, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo), si è proceduto alla nomina di un unico Commissario Straordinario per la Ricostruzione, dotato di ampi poteri di ordinanza, affiancato da quattro Vice Commissari Straordinari coincidenti con i Presidenti delle quattro Regioni interessate dal sisma. La Struttura per la Ricostruzione dell'Italia Centrale è una struttura particolarmente complessa, articolata in una struttura autonoma, posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, e in Uffici Speciali per la Ricostruzione, ciascuno competente per il territorio regionale interessato. Tale articolazione si è resa necessaria in conseguenza dell'intensità dell'evento, dell'ampiezza dei territori interessati, nonché dei danni riportati in relazione a un evento sismico tra i più rilevanti per il nostro Paese.

Per i successivi tre eventi, Sisma Ischia 2017 e Sismi Molise ed Area Etnea del 2018, si è proceduto, in analogia al sisma 2016, previa decretazione d'urgenza, ad assicurare l'inquadramento giuridico necessario per la nomina dei rispettivi Commissari Straordinari per la Ricostruzione. Per il Sisma 2018 nel Molise, la carica di Commissario straordinario è stata attribuita al Presidente della Regione Molise al tempo in carica, che già disponeva di una strutturazione in grado di gestire le risorse finanziarie dedicate alla ricostruzione. Per Ischia 2017 e per l'Area Etnea 2018 si è proceduto alla nomina di specifica figura commissariale, dotata di una propria struttura, prevedendo il potenziamento del personale all'interno delle amministrazioni comunali interessate dalla ricostruzione.

Il dissesto idrogeologico del nostro Paese rappresenta, oltre alla sismicità, un'altra minaccia per la sicurezza del territorio, interessato negli ultimi venti anni da plurimi episodi, che hanno cagionato danni gravissimi in termini di perdite di vite umane e di risorse economiche. La ricostruzione è avvenuta il più delle volte in via ordinaria: di recente l'intensificarsi di eventi calamitosi ha prodotto danni di entità tale da comportare la necessità di interventi di ricostruzione ampi e con tempi di realizzazione lunghi.

A tali fini, è possibile richiamare l'alluvione in Emilia-Romagna del maggio 2023, che ha prodotto danni di entità tali da avere reso necessaria la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione e la definizione di un regime derogatorio all'uopo applicabile (recato dal decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,

n. 100, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi*”).

Le ricostruzioni post-calamità brevemente richiamate hanno basi normative non omogenee, che traggono origine da scelte politiche ed organizzative compiute all'epoca degli eventi.

Le differenze che si riscontrano nelle diverse discipline portano, costantemente, le singole gestioni commissariali a formulare richieste di riallineamento dei diversi impianti normativi, con finalità di replica dei modelli organizzativi e procedurali e di promozione delle migliori pratiche.

L'analisi del contesto ha, altresì, evidenziato una cd. criticità del sistema in corso: spesso gli stati di emergenza sono mantenuti, altresì, per poter prorogare le strutture e continuare ad avvalersi dei professionisti che si occupano di ricostruzione e che hanno oramai acquisito un particolare know-how: inoltre la circostanza che le norme di proroga sono, in genere, annuali, non consente alle differenti strutture commissariali di potersi avvalere con continuità del personale.

Dal raffronto effettuato sono emersi, quali elementi presenti nella maggior parte dei casi, il perdurare dello stato di emergenza e la presenza di una contabilità speciale dedicata; si osserva invece una maggiore variabilità per quanto riguarda la sussistenza di norme di semplificazione in materia urbanistica e nelle procedure di approvazione degli interventi attraverso conferenza di servizi.

Dall'analisi sopra sintetizzata è emerso che non esiste un modello unico per le ricostruzioni. Le fasi di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi (quali quelli sismici, alluvionali o franosi) hanno modelli diversi di *governance*, con differenti sistemi regolamentari e procedurali, con durata variabile, incentrati, nella maggior parte dei casi, sulla proroga della fase emergenziale.

Si rileva, altresì, che tali differenze influenzano la rapidità delle ricostruzioni: durante l'emergenza opera il sistema nazionale di protezione civile sulla base di un quadro regolatorio uniforme oggi codificato nel decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; finita tale fase, si è invece assistito all'emanazione di disposizioni normative di volta in volta mutevoli. I tempi di ricostruzione potrebbero, inoltre, incidere sullo “spopolamento” dei territori, conseguente all'impossibilità di svolgere o riprendere attività economiche e sociali.

È emersa, pertanto, la necessità di dare una risposta celere ed efficace alle ricostruzioni e di delineare un modello unico che, nel rispetto delle particolarità dei territori, consenta di pianificare e organizzare uniformemente la ricostruzione post-calamità.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli obiettivi principali dell'intervento normativo sono: il miglioramento della *governance* dei processi di ricostruzione (tramite la definizione di criteri generali per la ricostruzione), l'introduzione di un innovativo “stato di ricostruzione” con nuovi strumenti di semplificazione

normativa (ad esempio, mediante l'attribuzione al Commissario straordinario di poteri di ordinanza in deroga e disposizioni derogatorie in materia di affidamento di contratti relativi a lavori, beni e servizi), una maggiore partecipazione dei territori al processo di ricostruzione, una maggiore capacità di spesa delle risorse disponibili e un'accelerazione dei processi di ricostruzione.

Tale disegno si può declinare in obiettivi specifici, strumentali al conseguimento di una maggiore certezza, stabilità e velocità dei processi di ripresa delle attività socio-economiche conseguenti agli eventi calamitosi.

In particolare, si intende assicurare:

- l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa di tutti i soggetti istituzionali impegnati nelle attività di ricostruzione;
- il rafforzamento della capacità amministrativa dei medesimi soggetti istituzionali impegnati nella attività di ricostruzione;
- la certezza dei tempi di ricostruzione che non possono essere superiori a dieci anni complessivi;
- l'omogeneizzazione dei processi di ricostruzione;
- la semplificazione della normativa procedimentale in materia di ricostruzione;
- l'accelerazione dei processi di ricostruzione;
- il coordinamento tra le amministrazioni impegnate nelle attività di ricostruzione;
- il miglioramento dell'efficienza della gestione finanziaria dell'intervento pubblico di erogazione delle risorse alla popolazione;
- il miglioramento degli strumenti di monitoraggio e la maggiore conoscibilità dei dati inerenti agli interventi sugli edifici.

Si intende migliorare la risposta resiliente dei territori e delle popolazioni colpiti dagli eventi calamitosi, con riguardo sia agli aspetti demografici che alla ripresa delle attività socio-economiche, consentendo, in particolare, di garantire la maggiore rapidità del processo di ricostruzione, con il contenimento dell'effetto "spopolamento" e la preservazione del tessuto economico dei territori colpiti dagli eventi calamitosi.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

In seguito all'entrata in vigore della disciplina in analisi alcuni indicatori demografici o dell'attività economica complessiva potranno consentire di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi generali sopra illustrati, come ad esempio:

- l'andamento del saldo migratorio nei territori colpiti da eventi calamitosi, misurato a livello provinciale, consentirà di valutare la capacità delle nuove misure di contenere l'effetto "spopolamento" dei territori colpiti, mediante il raffronto con i valori riscontrati nelle precedenti gestioni post-emergenziali, ove comparabili;
- il tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese negli anni successivi agli eventi calamitosi (imprese iscritte meno imprese cessate sul totale delle imprese registrate nell'anno precedente) fornirà un riscontro sulla capacità dei processi di ricostruzione di preservare il tessuto economico dei territori colpiti, anche in tal caso tramite raffronto con i dati registrati in occasione di eventi di portata analoga avvenuti in passato.

I principali indicatori di riferimento per i processi di ricostruzione pubblica e privata saranno rappresentati dal rapporto fra spesa effettuata e risorse disponibili negli anni successivi agli eventi considerati e, per quanto attiene alla rapidità e alla efficacia dei processi di ricostruzione, dal rapporto fra il numero degli interventi di ricostruzione avviati/conclusi e il numero degli interventi programmati entro un determinato intervallo temporale per quanto specificatamente attiene la ricostruzione pubblica, e dal rapporto fra il numero di pratiche accolte e il numero di pratiche presentate in specie per quanto attiene alla ricostruzione privata.

Altri indicatori sono costituiti dalla durata del processo di ricostruzione, dall'operatività della Cabina di coordinamento misurata tramite il numero delle sedute tenute, dal numero degli strumenti straordinari di pianificazione urbanistica effettivamente adottati e approvati.

Inoltre, l'implementazione di piattaforme digitali potrà comportare un incremento nella qualità dei dati disponibili a livello territoriale, misurabile in termini quantitativi (nuovi dati e informazioni sull'attuazione degli interventi) e qualitativi (maggior dettaglio, maggiore disponibilità e migliore qualità delle informazioni raccolte).

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Come osservato, le attività di ricostruzione sono state regolate da un insieme di interventi normativi disomogenei tra loro; ciò, in relazione alle differenti tipologie di governance, ai poteri attribuiti ai soggetti deputati ad attuare la ricostruzione, nonché alle regole che disciplinano i processi di ricostruzione. In tale contesto, l'opzione di non intervento (opzione zero) appare inidonea a garantire un quadro normativo uniforme da applicare ai processi di ricostruzione.

Si evidenziano, inoltre, i limiti dell'attuale assetto anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse umane: la disponibilità di figure professionali presso le diverse strutture commissariali è oggi legata al protrarsi dello stato di emergenza; il ricorso a norme di proroga, generalmente annuali, non consente una efficace gestione del personale e del *know-how*, con il rischio di dispersione di un patrimonio di conoscenze che dovrebbe invece essere consolidato.

Alla luce di tali considerazioni, l'opzione di non intervento non consente il raggiungimento dell'obiettivo di accelerare e dare certezza ai processi di ripresa delle attività socio-economiche conseguenti agli eventi calamitosi, considerate le difficoltà evidenziate nei processi di ricostruzione, riconducibili ai limiti dell'attuale quadro normativo.

Con riferimento all'ipotesi di un intervento normativo, sono emersi due possibili modelli di *governance* dei processi di ricostruzione:

- un primo modello individua nella Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso un proprio Dipartimento, il soggetto istituzionale idoneo a garantire la continuità e l'efficienza degli interventi, superando l'attuale frammentazione. Tale modello prevede l'attribuzione a tale Dipartimento dei poteri di ordinanza in deroga e delle risorse umane, finanziarie e strumentali per poter svolgere direttamente i compiti di ricostruzione;

- un secondo modello vede l'individuazione nei Commissari straordinari dei soggetti dotati di poteri in deroga, da esercitare con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In ogni caso, è emersa l'urgenza, da un lato, di individuare un soggetto istituzionale che, operando d'intesa con le amministrazioni territoriali interessate secondo un approccio multilivello, si occupi di stabilire criteri di ricostruzione basati su *best practice* uniformi; dall'altro, di assicurare misure di accelerazione delle procedure per la ricostruzione che consentiranno di ridurre i tempi. Anche il tema del personale assume rilevanza centrale, essendo necessario individuare un nucleo di operatori professionali, stabilmente impiegati per assicurare il tempestivo avvio dei processi di ricostruzione post-calamità. Infine, è emersa l'esigenza di definire una disciplina transitoria per le ricostruzioni in atto.

Il modello alla base del disegno di legge opera qualora, in relazione a ciascun evento calamitoso, sia impossibile procedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 1 del 2018 e sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture.

Tra le novità rispetto alla situazione attuale, introdotte dal disegno di legge si segnalano:

-la separazione tra la fase dell'emergenza e la fase della ricostruzione post-calamità tramite la dichiarazione di uno "stato di ricostruzione nazionale" con la precisazione delle competenze amministrative dei soggetti partecipanti ai due processi;

- la maggiore partecipazione al processo di ricostruzione dei vari livelli di governo territoriale tramite la previsione di una "Cabina di coordinamento";

- l'istituzione di una "Conferenza permanente" di servizi, con funzioni tecniche specifiche per indirizzare e velocizzare l'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'attuazione degli interventi di ricostruzione;

- la semplificazione e la definizione di regole uniformi per le procedure di ricostruzione, ivi comprese quelle urbanistiche e afferenti alla gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso.

Nella valutazione degli impatti potenziali derivanti dalle scelte compiute, si osserva che il modello incentrato sulla nomina di un commissario straordinario dotato di poteri in deroga -da esercitare con il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri- è apparso maggiormente coerente con il riparto delle competenze delineato dalla Costituzione e più in grado di realizzare le esigenze di efficienza ed efficacia del processo di ricostruzione.

In particolare, come pure verrà osservato nella illustrazione della motivazione a sostegno dell'opzione prescelta, una diversa decisione, tesa a concentrare, in capo ad un Dipartimento

della Presidenza del Consiglio dei ministri, i poteri di ordinanza in deroga e le risorse umane, finanziarie e strumentali per poter svolgere direttamente i compiti di ricostruzione, avrebbe impedito alle Regioni di concorrere nella scelta dell'organo deputato alla ricostruzione. Di contro, il modello accolto, incentrato sulla nomina di un Commissario straordinario d'intesa con la Regione o con le Regioni interessate, assicura la collaborazione interistituzionale, particolarmente importante nelle materie della protezione civile e del governo del territorio, interessate dal disegno di legge, devolute alla competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni. Tale scelta, peraltro, non pregiudica le esigenze di uniformità dei processi di ricostruzione, comunque garantite attraverso il potere di direttiva in capo al Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata e le funzioni di coordinamento del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il modello fondato sulla nomina di un Commissario straordinario, inoltre, è idoneo a garantire maggiore flessibilità nell'impiego di professionalità qualificate: a differenza di quanto avviene in presenza di organi permanenti quali sono i Dipartimenti – di regola dotati di risorse umane in numero tendenzialmente stabile – la previsione di una struttura temporanea a supporto del Commissario straordinario permette infatti di commisurare l'impegno professionale alle peculiarità del caso concreto, in specie alle dimensioni e all'intensità dell'evento calamitoso, individuando di volta in volta (attraverso comandi, distacchi o fuori ruolo o altri analoghi istituti) il numero e la tipologia di professionalità necessarie a soddisfare le esigenze di ricostruzione; ciò, ferma rimanendo la presenza di un contingente stabile presso il Dipartimento Casa Italia, impiegabile per l'avvio dei processi di ricostruzione.

Il modello in esame risponde anche ad esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, imputando il potere decisionale in capo ad un soggetto (il Commissario straordinario) individuato, anziché in via generale ed *ex ante* (come, di regola, avviene per gli organi preposti ad uffici permanenti), in funzione dello speciale incarico da svolgere, in tale modo potendosi tenere in considerazione anche la particolare complessità e la specifica rilevanza del singolo processo di ricostruzione. La possibilità di nominare una pluralità di commissari può trovare giustificazione anche nella variabilità delle circostanze inerenti alle diverse ricostruzioni e nell'eterogeneità delle esigenze delle popolazioni interessate.

La presenza di una struttura di supporto da organizzare e disciplinare in relazione al singolo evento calamitoso, oggetto della dichiarazione dello stato di ricostruzione nazionale, permette, inoltre, di tenere conto, nella definizione del modello di struttura da accogliere, delle specifiche esigenze manifestate dalla comunità territoriale interessata, anche in relazione alla localizzazione degli uffici temporanei al fine da istituire; il che non sarebbe, di regola, possibile a fronte dell'attribuzione dei compiti di ricostruzione ad un organo centrale e permanente, dotato di un'organizzazione definita in via generale ed *ex ante*.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categorie di destinatari

Il disegno di legge disciplina la governance e le attribuzioni degli attori a vario titolo coinvolti nel processo di ricostruzione, nonché i criteri e le procedure per la ricostruzione da realizzare nei territori colpiti dagli eventi calamitosi sopra citati.

Destinatari principali dell'intervento normativo in esame sono la Presidenza del Consiglio dei ministri, con particolare riferimento ai Dipartimenti della protezione civile e Casa Italia, nonché le regioni, le province autonome, i comuni, le province e gli altri enti locali.

Tali organi, amministrazioni ed enti beneficeranno di processi di ricostruzione lineari, in un quadro normativo incentrato sulla differenziazione delle responsabilità, dei compiti e dei poteri, con evidenti vantaggi per le popolazioni che insistono sui territori colpiti dagli eventi calamitosi, destinatarie indirette delle disposizioni in esame: sotto tale profilo, inoltre, la scelta di nominare un Commissario straordinario consente di individuare, anche sul piano soggettivo, un unico referente, responsabile per il singolo stato di ricostruzione.

Altri destinatari indiretti sono rappresentati dalle imprese a vario titolo coinvolte nei processi di ricostruzione, sulle quali si attendono impatti indiretti di segno positivo in termini di rapidità delle procedure di avvio dei cantieri e, conseguentemente, di innalzamento del livello di domanda dei servizi necessari all'attuazione dei processi di ricostruzione.

Il disegno di legge assicura stabilità, celerità e certezza ai processi di ricostruzione attraverso:

- l'introduzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, del cd. "stato di ricostruzione di rilievo nazionale", avente una durata massima di dieci anni (comprese le proroghe eventualmente concesse), con l'attribuzione a un Commissario straordinario del potere di ordinanza in deroga;
- una Governance multilivello (centrale, regionale e locale) con la partecipazione dei vari livelli di governo (attraverso lo strumento dell'intesa nell'ambito della cabina di coordinamento) nell'adozione di alcuni rilevanti atti influenti sul processo di ricostruzione;
- l'attribuzione a un Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri delle funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale;
- la disciplina uniforme delle procedure di concessione ed erogazione di contributi per la ricostruzione e la definizione di apposite disposizioni in materia di trattamento, trasporto e stoccaggio dei materiali derivanti dall'evento calamitoso.

4.2 Impatti specifici

Dal presente intervento normativo non derivano oneri amministrativi in capo alle P.M.I., né sono previsti oneri informativi a carico di cittadini e imprese; inoltre, le disposizioni che si intendono introdurre, così come sinora rappresentate, non appaiono suscettibili di modificare il regime di mercato vigente nei settori interessati.

Nello specifico, infatti, le disposizioni in esame non introducono barriere come restrizioni all'accesso e all'esercizio di attività economiche, non alterano la capacità concorrenziale degli imprenditori, né introducono incentivi suscettibili di modificare il grado di concorrenzialità dei mercati di riferimento, perché non inseriscono elementi con un impatto diretto sulla struttura

dei costi delle imprese; in effetti, nella misura in cui le funzioni di costo medio che fronteggiano le singole imprese restano invariate dalla introduzione del provvedimento normativo, non risultano variazioni significative delle economie di scala vigenti al momento della introduzione e, conseguentemente, non varia la forma di mercato prevalente né tantomeno muta la possibilità delle imprese di competere liberamente. Parimenti, l'intervento normativo in questione non riguarda la possibilità di scelta e le informazioni a disposizione di committenti e consumatori.

L'intervento in questione intende garantire il miglioramento e la semplificazione della governance dei processi di ricostruzione, con effetti positivi per la collettività e per i sistemi economici delle aree colpite da eventi calamitosi.

Ciò premesso, risulta che una più puntuale descrizione e quantificazione degli effetti e una maggiore affidabilità delle stime saranno ottenibili solo nel corso dell'attuazione, anche in considerazione delle possibili innovazioni introdotte in materia di rafforzamento della capacità funzionale e operativa delle amministrazioni e degli enti coinvolti.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

La soluzione adottata con il presente disegno di legge tiene conto sia dei lavori svolti durante la precedente legislatura per la predisposizione di apposita delega al Governo per l'adozione del Codice della ricostruzione, sia delle esigenze, manifestate dai Commissari alla ricostruzione e dai diversi soggetti impegnati nei processi di ricostruzione, di disporre di un regime unitario, finalizzato a stabilire un quadro regolamentare omogeneo e uniforme, da applicare ai processi di ricostruzione derivanti da eventi calamitosi.

Come sopra osservato, risultavano prospettabili due modelli di governance: a) l'attribuzione ad un'unica struttura a livello centrale dei poteri di ordinanza in deroga e delle risorse per svolgere direttamente i compiti di ricostruzione; b) l'individuazione nei commissari straordinari degli organi incaricati del processo di ricostruzione.

Si è deciso di optare per la seconda soluzione, maggiormente coerente con il riparto delle competenze delineato dalla Costituzione e più in grado di realizzare le esigenze di efficienza ed efficacia del processo di ricostruzione.

Sotto il primo profilo, si osserva che la materia relativa all'attività di ricostruzione post sisma può essere ricondotta all'articolo 117, comma 3, della Costituzione che individua tra le materie di competenza concorrente la protezione civile e il governo del territorio.

Secondo quanto precisato dalla Corte costituzionale, *"In caso di calamità di ampia portata, riconosciuta con la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è possibile la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative mediante la loro allocazione a livello statale (in generale, sentenza n. 303 del 2003). Questa Corte ha affermato in particolare che le "norme sismiche" dettano "una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale" (sentenze n. 101 del 2013, n. 201 del 2012 e n. 254 del 2010). Nelle materie di competenza concorrente possono essere attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale (sentenza n. 284 del 2016). Però*

anche in situazioni di emergenza la Regione non è comunque estranea, "giacché, nell'ambito dell'organizzazione policentrica della protezione civile, occorre che essa stessa fornisca l'intesa per la deliberazione del Governo e, dunque, cooperi in collaborazione leale e solidaristica" (sentenza n. 8 del 2016). Inoltre, la "protezione civile", proprio perché inevitabilmente tocca competenze diverse, anche regionali, ha altresì assunto un ruolo di competenza statale "trasversale", seppur concorrente, idonea a condizionare o a limitare l'esercizio di competenze regionali in altri settori, come quello relativo al "governo del territorio" o, più specificamente, agli interventi edilizi in zone sismiche" (Corte costituzionale, 2 dicembre 2019, n. 246).

Alla stregua di tali indicazioni il modello incentrato sulla nomina di un Commissario straordinario, d'intesa con la Regione o con le Regioni interessate, è parso maggiormente rispondente alla natura concorrente della competenza operante nelle materie della protezione civile e del governo del territorio: attraverso l'individuazione, d'intesa tra lo Stato e la Regione o le Regioni interessate, del soggetto cui affidare i compiti di ricostruzione si realizza, infatti, la piena collaborazione tra i differenti livelli di governo.

Le esigenze di coordinamento dell'attività dei commissari straordinari sono soddisfatte attraverso l'attribuzione ad una struttura centrale (Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri) delle funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, nonché di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione.

La professionalità del personale impegnato nell'attività di ricostruzione, parimenti, è assicurata mediante il rafforzamento dell'organico della Presidenza del Consiglio dei ministri con l'attribuzione di personale a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento casa Italia, in numero non superiore a venticinque unità, individuato, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione: in tale maniera si garantisce la presenza di un personale qualificato, stabilmente impiegato, essenziale per assicurare il pronto avvio dei processi di ricostruzione (a tali fini è stata prevista l'assegnazione alla struttura commissariale, per assicurarne l'immediata operatività e nel primo periodo non superiore a un anno, proprio del personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento).

Un tale modello risponde, altresì, alle esigenze di semplificazione delle attività di ricostruzione: è stata, infatti, prevista che, oltre al potere in deroga esercitabile dal Commissario straordinario per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali (salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea), l'applicazione ai processi di ricostruzione delle disposizioni della Parte II, titolo IV, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture. In particolare, tali

disposizioni operano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o con le disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione.

La normativa scelta compiuta risponde anche alle esigenze di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, imputando ad un unico soggetto (il Commissario straordinario) il potere decisionale, da esercitare in ogni caso (specie per gli atti maggiormente significativi) d'intesa con i vari livelli di governo territoriale interessati: in tale maniera, si semplificano i processi decisionali riducendo le sovrapposizioni e si assicura la specializzazione delle competenze. La possibilità di nominare una pluralità di commissari può anche trovare giustificazione nella variabilità delle circostanze inerenti alle diverse ricostruzioni e nell'eterogeneità delle esigenze delle popolazioni interessate.

In definitiva, considerata la spiccata variabilità dei possibili eventi calamitosi, nonché la specificità delle caratteristiche socio-economiche dei territori interessati, nella scelta relativa al grado di accentramento del sistema di governance da adottare si è provveduto a contemperare l'esigenza di rafforzare il coordinamento istituzionale con la necessità di definire un modello nazionale multilivello, che operi efficacemente a livello centrale, regionale e locale.

Tali considerazioni inducono quindi a propendere per un assetto flessibile, in grado di ottimizzare il coordinamento tra amministrazioni e di assicurare la continuità degli interventi tramite la previsione, da un lato, di un organo commissariale con poteri in deroga, dall'altro, di poteri di coordinamento in capo ad una struttura centrale incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Trattasi di modello di *Governance* maggiormente partecipativo, efficiente e improntato, rispetto alla disciplina vigente, al principio di leale collaborazione, come dimostrato anche dal riconoscimento del ruolo essenziale svolto dalla Cabina di coordinamento per la ricostruzione, nell'ambito della quale viene pure sancita l'intesa con i diversi livelli di governo sugli atti di maggiore rilievo riferiti al processo di ricostruzione.

Le innovazioni introdotte con tale modello di governance hanno suggerito di garantirne l'applicazione soltanto *pro futuro*, escludendo la sua operatività per le speciali gestioni commissariali deputate alla ricostruzione post-calamità già istituite.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Con la presente iniziativa si intende proporre un disegno di legge che costituisca un corpus normativo in grado di disciplinare i futuri processi di ricostruzione e che nel contempo assicuri stabilità, celerità e certezza ai processi di ricostruzione e sviluppo post-evento.

Il modello alla base del disegno di legge trova applicazione nei casi in cui, in relazione a ciascun evento calamitoso, sia impossibile procedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 1 del 2018 e sia necessario provvedere ad una complessiva revisione

dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture.

In tali ipotesi, occorre:

- dichiarare lo “Stato di ricostruzione di rilievo nazionale” con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l’intesa delle regioni e delle province autonome interessate, a seguito di eventi di carattere calamitoso, entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, con durata massima di cinque anni, prorogabile fino a un massimo di dieci anni dall’originaria deliberazione;

- nominare il Commissario straordinario alla ricostruzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Il Commissario può essere individuato nel Presidente della Regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, in uno dei Presidenti delle Regioni interessate; in alternativa, il Commissario è individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l’incarico da svolgere;

- costituire la Struttura di supporto al Commissario straordinario, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’autorità politica delegata per la ricostruzione la Cabina di coordinamento, composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione che la presiede, dal capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano ove presente, da un rappresentante delle province interessate designato dall’Unione province d’Italia, da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani;

- regolare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il passaggio alla gestione commissariale delle attività e funzioni che non saranno concluse dal commissario delegato nominato per l’emergenza e il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie;

- regolare e pianificare, con ordinanze commissariali, i processi di ricostruzione pubblica e privata, nonché concedere, al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi per la ricostruzione;

- in particolare, per quanto concerne la ricostruzione privata, verificare, con atti di competenza comunale, la sussistenza dei presupposti per il rilascio dei titoli edilizi

eventualmente occorrenti e per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione, da concedere ed erogare a cura del Commissario straordinario; nonché verificare, a cura del Commissario straordinario, gli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi;

- per quanto concerne la ricostruzione pubblica, sulla base delle priorità stabilite dal Commissario, acquisita l'intesa dei livelli di governo interessati, predisporre e approvare piani speciali che quantificano il danno e prevedono il finanziamento degli interventi; i soggetti attuatori (Regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del Demanio, Diocesi, Università e Anas) oppure i Comuni, le Unioni di Comuni, le Unioni montane e le Province interessate provvedono a predisporre ed inviare i progetti al Commissario straordinario. A seguito dell'esame di tali progetti e valutata la congruità economica degli stessi, il Commissario straordinario approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo. Successivamente, i progetti esecutivi sono trasmessi, a cura del Commissario straordinario, ai soggetti attuatori per l'espletamento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi. Il provvedimento prevede anche, nell'ottica di consentire la gestione tempestiva delle situazioni di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che può precludere la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione, uno speciale meccanismo di superamento di tale dissenso;

- istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'autorità politica delegata per la ricostruzione la Conferenza permanente, la cui determinazione conclusiva sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte.

Il disegno di legge prevede, altresì:

- sul piano finanziario, l'istituzione di un "Fondo per la ricostruzione", finalizzato al finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per cui è deliberato lo stato di ricostruzione, e di un ulteriore "Fondo per le spese di funzionamento" destinato alla copertura delle spese di funzionamento dei commissari. Tali Fondi sono istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze e trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

- l'ampliamento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso l'attribuzione di un contingente di personale a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento casa Italia, in numero non superiore a venticinque unità, individuato, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione;

- la possibilità di emanare direttive per assicurare l'indirizzo unitario sul piano tecnico, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per lo svolgimento delle attività di ricostruzione, ferme restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le predette direttive sono adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dall'autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia e previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.

5.2 Monitoraggio

L'efficacia dell'intervento verrà monitorata a cura del Dipartimento Casa Italia; i risultati del monitoraggio saranno inclusi nella relazione di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) che sarà inserita nel Piano biennale VIR, ai sensi del DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri eserciterà, infatti, le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio degli interventi di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione nazionale. E' previsto anche che, in tale ambito, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione

Il provvedimento prevede, altresì, che il Commissario straordinario trasmetta con cadenza semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'autorità politica delegata per la ricostruzione, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare.

Lo stesso Commissario assicura l'indirizzo e il monitoraggio su ogni altra attività prevista dal provvedimento nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione.

Inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'autorità politica delegata per la ricostruzione assicura, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati sull'intero territorio nazionale. Tali direttive possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati, anche finalizzate ad assicurare l'omogeneo monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione per le esigenze del Dipartimento Casa Italia.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Il Dipartimento Casa Italia ha svolto riunioni tecniche, con la partecipazione, oltre che delle strutture direttamente responsabili delle specifiche ricostruzioni, anche degli altri soggetti a diverso titolo coinvolti nei processi di ricostruzione.

Nel corso del 2023, è stata effettuata un'attività di coordinamento tra le Amministrazioni centrali e - in particolare con il Dipartimento della protezione civile e con i Commissari straordinari alla ricostruzione - che ha condotto ad una prima versione dell'articolato sul quale si è in seguito aperto il confronto con le regioni e gli enti locali.

Nel corso di queste consultazioni sono state discusse le problematiche comuni alle strutture impegnate nella ricostruzione, le tematiche relative ad una eventuale assicurazione obbligatoria degli immobili, l'esigenza di mutuare delle *best practice* dall'esperienza maturata, la differente situazione dello stato di avanzamento della ricostruzione pubblica e di quella privata, nonché le motivazioni del ritardo di quella pubblica. È emerso, infatti, che la ricostruzione privata procede con diversi livelli di attuazione mentre quella pubblica, relativa al patrimonio artistico e culturale, è maggiormente complessa e delicata da completare, spesso per i vincoli, anche paesaggistici, cui sono sottoposti beni di pregio e valore storico.

Il dialogo con regioni ed enti locali si è sviluppato nell'ambito e in occasione della Conferenza Unificata: sono state organizzate plurime riunioni tecniche e si è tenuta una riunione di carattere politico alla presenza del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e dei vertici politici regionali competenti nella materia. Il parere degli enti territoriali è stato reso nella riunione della Conferenza Unificata del 9 novembre 2023.

Parallelamente all'iter svolto nell'ambito della Conferenza Unificata, il Dipartimento Casa Italia ha tenuto contatti informali e numerose riunioni con la Conferenza delle regioni e l'ANCI.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'articolo 9-undecies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, ha modificato l'articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, istitutivo del Dipartimento Casa Italia, attribuendo alla Presidenza del Consiglio dei ministri *“le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato dei soggetti istituzionali competenti per le attività di ripristino e di ricostruzione di territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, successive agli interventi di protezione civile”*.

Successivamente, il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento e il raccordo necessari per affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione.

In attuazione della sopra richiamata disposizione di legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante *“Ordinamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri”*, il Dipartimento Casa Italia è stato confermato quale struttura di supporto al Presidente del Consiglio per l'esercizio delle predette funzioni di indirizzo e coordinamento, acquisendo, altresì, le funzioni di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri alle attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico.

Il Dipartimento Casa Italia ha pertanto avviato uno studio sullo stato di attuazione dei processi di ricostruzione dalle calamità in corso, attraverso una ricognizione sistematica dei singoli processi, avendo particolare riguardo a quegli aspetti problematici emersi nel corso delle riunioni di coordinamento sopra richiamate: le risultanze di tali analisi sono state poste alla base della definizione dell'articolato in esame.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

PRINCÌPI ORGANIZZATIVI PER LA RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge. Restano ferme le competenze e le attività proprie del Servizio nazionale della protezione civile.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e le condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Art. 2.

(Stato di ricostruzione di rilievo nazionale)

1. Entro il termine di scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, susseguente a eventi di carattere calamitoso di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, a seguito di una relazione presentata dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, re-

cante la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, anche sportive, danneggiate, degli interventi di riduzione del rischio residuo e messa in sicurezza per far fronte alle conseguenze dell'evento, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, il Consiglio dei ministri, valutata l'impossibilità di procedere ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera *f*), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, può deliberare lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. La deliberazione è adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate. La deliberazione di cui al secondo periodo può essere adottata nei casi in cui sia necessario provvedere ad una complessiva revisione dell'assetto urbanistico ed edilizio delle aree colpite, in conseguenza di un diffuso danneggiamento di edifici e infrastrutture e della necessità di attivare l'insieme delle misure e degli strumenti previsti dai capi II e III della presente legge.

2. La deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 stabilisce la durata e l'estensione territoriale dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, comunque nell'ambito dei territori per i quali è stato precedentemente dichiarato lo stato di emergenza, con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi calamitosi. Lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale decorre dalla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, non può eccedere la durata di cinque anni ed è prorogabile fino a dieci anni. La proroga è disposta con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, acquisita

l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora siano completate le attività di ricostruzione pubblica e privata e sussistano i presupposti per provvedere al rientro nel regime ordinario, lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale può essere revocato prima della sua scadenza con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, formulata anche su richiesta del Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 della presente legge, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate.

4. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, sentita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4, che si pronuncia nei quindici giorni successivi alla richiesta, adotta apposita ordinanza diretta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali da parte delle amministrazioni competenti in via ordinaria per il coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati e il subentro nella titolarità della contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), fino alla conclusione degli interventi medesimi. Ferma restando in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con l'ordinanza di cui al primo periodo possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi, non prorogabile, e per i soli interventi connessi all'evento calamitoso, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

Art. 3.

(Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, che può essere individuato nel presidente della regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, nel presidente di una delle regioni interessate. In alternativa, con le medesime modalità previste dal primo periodo, il Commissario straordinario alla ricostruzione è individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo può essere disposta la revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali. Il Commissario straordinario trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, utilizzando anche i dati disponibili nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato, una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione, anche al fine di individuare ulteriori misure di accelerazione e semplificazione eventualmente da adottare. Al compenso del Commissario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, utilizzando le risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi del comma 6, lettera *f*), del presente articolo. Resta

fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, su proposta del Commissario straordinario alla ricostruzione di concerto con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si provvede alla costituzione, all'organizzazione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni disciplinate dalla presente legge.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, da adottare su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle attività e funzioni che non saranno concluse dal commissario delegato nominato per l'emergenza e al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Alla disciplina del completamento delle attività e funzioni già avviate dal commissario delegato nominato per l'emergenza e non trasferite ai sensi del primo periodo al commissario straordinario si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4. Alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato:

a) per un periodo non superiore a un anno, al fine di assicurarne l'immediata operatività, personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato individuato dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito del personale in servizio presso il medesimo Dipartimento;

b) personale dirigenziale e non dirigenziale, dipendente di pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali,

previa intesa con le amministrazioni e gli enti di appartenenza, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in materia di ricostruzione, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

5. Agli oneri derivanti dall'istituzione della struttura di supporto, ivi compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale di cui al comma 4, lettera *a*), si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi della lettera *f*) del comma 6 del presente articolo.

6. Il Commissario straordinario:

a) opera in stretto raccordo con il capo del Dipartimento della protezione civile e con il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare le attività disciplinate dalla presente legge con gli interventi di rispettiva competenza;

b) entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi

riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento calamitoso, in cui sono determinati anche il quadro complessivo dei danni e il relativo fabbisogno finanziario da sottoporre al Governo. Il piano degli interventi può prevedere altresì eventuali misure di delocalizzazione necessarie, relative esclusivamente agli edifici gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi, in alternativa e nei limiti del contributo concedibile per la ricostruzione, specificando altresì le spese connesse alla demolizione dell'immobile ovvero alla sua gestione. Il medesimo piano di interventi, redatto sulla base della prospettazione dei fabbisogni contenuti nella relazione del capo del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 2, è adottato dal Commissario straordinario, di concerto con i Ministri interessati e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; il piano tiene conto delle esigenze di sviluppo economico, è commisurato alla durata della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale ed è attuabile progressivamente nel limite delle risorse economiche allo scopo stanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1;

c) definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *b)*, nei limiti di quelle finalizzate allo scopo e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera *f)*;

d) nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera *f)*:

1) nelle more dell'adozione del piano generale pluriennale di interventi di cui alla lettera *b)* e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati designati ai sensi del medesimo articolo 4;

2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ivi compresi le infrastrutture sportive e gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e quelli di titolarità degli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;

3) coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche danneggiate, anche di interesse turistico;

4) nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite e disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi della lettera *f*) del presente comma, può autorizzare le regioni, le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, gli istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia speciale e gli enti locali compresi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione nazionale, in deroga al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tenuto conto dell'impatto degli eventi e del numero stimato di procedimenti facenti capo ai citati enti e amministrazioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo. La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti e le amministrazioni interessate è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui al comma 7 del presente articolo, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate

nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le risorse destinate alle assunzioni di cui al presente numero sono utilizzabili a decorrere dall'anno finanziario in corso alla data dell'autorizzazione ad assumere;

e) informa periodicamente, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) gestisce la contabilità speciale appositamente aperta, recante le risorse finanziarie rese disponibili per le finalità del relativo stato di ricostruzione di rilievo nazionale deliberato ai sensi all'articolo 2;

g) esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio su ogni altra attività prevista dalla presente legge nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'articolo 4.

7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 6, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, previa intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, con le regioni e le province autonome interessate nonché con i rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, a condizione che sia fornita espressa motivazione e sia fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze sono comunicate al

Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione. Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

Art. 4.

(Istituzione, composizione, compiti e funzioni della Cabina di coordinamento per la ricostruzione)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, è istituita la Cabina di coordinamento per la ricostruzione nei territori colpiti per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2. Essa opera senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica ed è composta dal Commissario straordinario alla ricostruzione, che la presiede, dal capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dai Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, dal sindaco metropolitano, ove esistente, da un rappresentante delle province interessate, designato dall'Unione delle province d'Italia, e da un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate dagli eventi, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Ai componenti della Cabina di coordinamento di cui al presente comma non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Possono essere invitati alle riunioni della Cabina di coordinamento i rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e ogni altro soggetto, pubblico o privato, ritenuto utile alla rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate.

3. La Cabina di coordinamento coadiuva il Commissario straordinario alla ricostruzione:

a) nella progressiva integrazione tra le misure di ricostruzione e le attività regolate con i decreti di cui all'articolo 3, comma 3;

b) nel monitoraggio dell'avanzamento dei processi di ricostruzione, anche sulla base dei dati disponibili nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato;

c) nella definizione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b);

d) nella definizione dei criteri da osservare per l'adozione delle misure necessarie per favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria;

e) nella redazione dei piani speciali di ricostruzione pubblica di cui all'articolo 13, comma 2;

f) nell'integrazione del piano generale pluriennale di interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera b), con riferimento alla realizzazione delle opere e dei lavori pubblici già programmati di cui all'articolo 17.

Art. 5.

(Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri)

1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mediante l'adozione di direttive, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione assicura, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori e dei contesti, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di ricostruzione con riferimento agli stati di ricostruzione attivati nell'intero territorio nazionale.

2. Le direttive di cui al comma 1 sono adottate, su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa, ai sensi del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da sancire, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute.

3. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, la determinazione di procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati, anche finalizzate ad assicurare l'omogeneità nel monitoraggio dei dati sui processi di ricostruzione, in accordo con i dati desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per le esigenze del Dipartimento casa Italia, e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il capo del Dipartimento Casa Italia, nei limiti e per le finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte dei Commissari straordinari.

Art. 6.

(Fondi per la ricostruzione e per le spese di funzionamento)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un fondo per la ricostruzione e un fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. I fondi di cui al primo periodo sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi per cui è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale si provvede con l'utilizzo delle risorse del fondo per la ricostruzione, come rifinanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1.

2. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 3 è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, alla quale sono assegnate:

a) le eventuali somme residue al momento della cessazione dello stato di emer-

genza, disponibili presso la contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza nominato ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, strettamente finalizzate alla conclusione delle attività emergenziali e di assistenza della popolazione, trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge;

b) le risorse provenienti dai fondi di cui al comma 1, le risorse finanziarie statali nonché quelle derivanti dalle erogazioni liberali disciplinate sulla base di normativa statale, a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi per i quali è deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

3. All'assegnazione delle risorse alla contabilità speciale provvede il capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del Commissario straordinario, subordinatamente alla verifica dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, in accordo con i dati informativi desumibili dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 2 del presente articolo, ultimati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 4, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate ai bilanci delle amministrazioni dalle quali provengono.

Art. 7.

(Funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Il comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è sostituito dal seguente:

« 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, per i quali è deliberato dal Consiglio dei ministri lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. In tale ambito la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'operato di tutti i soggetti istituzionali competenti per gli interventi di ripristino, di riparazione e di ricostruzione, ivi compresi i Commissari straordinari alla ricostruzione ».

2. In sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri è attribuito un contingente di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento Casa Italia, in numero non superiore a venticinque unità individuate, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, tra il personale di cui all'articolo 67-*ter*, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-*ter*, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-*ter*, comma 6, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, nonché tra quello in servizio a tempo indeterminato di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ago-

sto 2012, n. 122, e all'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. È conseguentemente ridotta la dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e corrispondentemente incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con contestuale trasferimento delle relative risorse. Gli oneri del differenziale retributivo derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri sono posti a valere sulle facoltà assunzionali della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri.

CAPO II

MISURE PER LA RICOSTRUZIONE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 8.

(Interventi su centri storici, su centri e nuclei urbani e rurali)

1. Entro diciotto mesi dalla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, i comuni, ove richiesto dal Commissario straordinario alla ricostruzione in ragione della natura degli eventi calamitosi e dei conseguenti effetti, assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate, approvano la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di:

a) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per le infrastrutture strategiche, compresi i beni ecclesiastici e degli enti religiosi, degli edifici di edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al-

l'articolo 1 e situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2;

b) ricostruzione, ripristino o riparazione degli edifici privati residenziali e degli immobili utilizzati per le attività produttive, ivi compresi le infrastrutture sportive e gli edifici degli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 e situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2;

c) ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area interessata dagli strumenti urbanistici attuativi, ivi compresa la rete di connessione per dati.

2. Gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 rispettano i principi di indirizzo per la pianificazione stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, e tengono conto dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 6, lettera *b)*, 9, comma 2, e 13, comma 2. Gli stessi strumenti urbanistici attuativi sono esclusi dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS qualora non prevedano contemporaneamente:

a) un aumento della popolazione insediabile, calcolata attribuendo a ogni abitante da insediare 120 metri cubi di volume edificabile, rispetto a quella residente in base ai dati dell'ultimo censimento generale della popolazione effettuato dall'Istituto nazionale di statistica prima della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

b) un aumento delle aree urbanizzate rispetto a quelle esistenti prima degli eventi calamitosi da cui è conseguita la deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

c) opere o interventi soggetti a procedure di valutazione di impatto ambientale o a valutazione d'incidenza.

3. Mediante apposita ordinanza commissariale sono disciplinate le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini rispetto alle scelte in materia di pianificazione territoriale.

4. Il comune adotta con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1. Tali strumenti, dopo la loro adozione, sono pubblicati nell'albo pretorio dell'ente per quindici giorni; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine, il comune trasmette gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, che è reso nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

5. Acquisito il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, il comune approva definitivamente lo strumento attuativo di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Gli strumenti attuativi di cui al comma 1 innovano gli strumenti urbanistici vigenti e possono derogare allo strumento paesaggistico eventualmente vigente, a condizione che su di essi abbiano espresso il proprio assenso i rappresentanti del Ministero della cultura e della regione interessata presso la Conferenza permanente di cui all'articolo 15.

7. Nel caso in cui i predetti strumenti attuativi contengano previsioni e prescrizioni di dettaglio, con particolare riferimento alla conservazione degli aspetti e dei caratteri peculiari degli immobili e delle aree interessate dagli eventi calamitosi nonché alle specifiche normative d'uso preordinate alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni immobili, delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi originariamente utilizzati, la realizzazione dei singoli interventi edilizi può avvenire mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prodotta dall'interessato, con la quale si attesta la conformità degli interventi medesimi alle previsioni dello stru-

mento urbanistico attuativo, salve le disposizioni di maggiore semplificazione.

8. I comuni, sulla base della rilevazione dei danni prodotti dall'evento calamitoso ai centri storici e ai nuclei urbani e rurali e delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e paesaggistiche del tessuto edilizio, possono altresì, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine stabilito dal Commissario straordinario con proprio provvedimento e pubblicata nel sito *internet* istituzionale degli stessi, individuare gli aggregati edilizi da recuperare attraverso interventi unitari. In tali aggregati edilizi la progettazione deve tener conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica per le costruzioni. Con il medesimo provvedimento sono altresì perimetrate, per ogni aggregato edilizio, le unità minime di intervento, costituite dagli insiemi di edifici subordinati a progettazione unitaria, in ragione della necessaria integrazione del complessivo processo edilizio finalizzato al loro recupero nonché della necessità di soddisfare esigenze di sicurezza sismica, contenimento energetico e qualificazione dell'assetto urbanistico.

9. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, di cui ai commi 1 e 8, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito loro rivolto dal Commissario straordinario alla ricostruzione. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione di un numero di proprietari che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie complessiva dell'intero edificio, determinata dalla somma delle superfici complessive delle singole unità immobiliari di cui è costituito l'edificio, comprese quelle ad uso non abitativo, calcolate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, recante determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994.

10. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 9, i comuni si sostituiscono ai proprietari che non hanno aderito al consorzio, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni e per la quale non è dovuto alcun indennizzo. Per l'effettuazione degli interventi sostitutivi, i comuni utilizzano i contributi che sarebbero stati assegnati ai predetti proprietari ai sensi dell'articolo 9. In tali casi il contributo concedibile è limitato al solo ripristino strutturale degli edifici dell'aggregato edilizio e delle finiture comuni nonché di quelle esclusive degli immobili dei soggetti legittimati che hanno aderito al consorzio.

11. Il consorzio di cui al comma 9 e i comuni, nei casi previsti dal comma 10, si rivalgono sui proprietari qualora il costo degli interventi di riparazione dei danni, di ripristino e di ricostruzione per gli immobili privati sia superiore all'importo del contributo concedibile.

12. Entro ventiquattro mesi dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, le regioni possono adottare, acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, uno o più programmi straordinari di ricostruzione nei territori dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati con apposita ordinanza commissariale. I programmi di cui al primo periodo sono attuati nei limiti delle risorse a ciò destinate dalle predette regioni e tengono conto in ogni caso dei provvedimenti e della pianificazione generale e speciale approvata dal Commissario straordinario ai sensi degli articoli 3, comma 6, lettera *b*), 9, comma 2, e 13, comma 2, nonché degli strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi del comma 1 del presente articolo, ove adottati. I programmi di cui al presente comma autorizzano gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla

realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria e di sicurezza. Sono in ogni caso esclusi dai programmi di cui al presente comma gli interventi su costruzioni o parti di esse realizzate in assenza o in difformità dai prescritti titoli abilitativi, salve le tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le modalità di regolarizzazione previste dalla legislazione vigente già favorevolmente concluse alla data dell'evento calamitoso.

SEZIONE II

RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PRIVATI

Art. 9.

(Ricostruzione privata)

1. Per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui al citato articolo 2. Con le medesime disposizioni di legge sono individuati i soggetti privati legittimati ad ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e sono stanziati le risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera *b*). Le risorse sono iscritte nel fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento

alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *f*).

2. Ai fini dell'attribuzione dei contributi nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nei limiti delle risorse finanziarie del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *f*), e nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, entro dodici mesi dalla nomina, provvede a:

a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distinguendo:

1) interventi di immediata riparazione, da realizzare con priorità, per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;

2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni gravi;

3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;

b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati, in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione.

3. Gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui al presente ar-

titolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove prescritta.

Art. 10.

(Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati)

1. Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, comma 1, può essere previsto con disposizione di legge uno specifico contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli strumentali all'esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalità e dei relativi criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo concedibile per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso di cui all'articolo 1.

Art. 11.

(Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata)

1. L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. All'istanza sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) la scheda AeDES redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero altri analoghi documenti di rilevazione dei danni eventualmente redatti dall'autorità statale competente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

b) la relazione tecnica, asseverata da un professionista abilitato, attestante la ri-

conducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;

c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione necessari, corredati di un computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto.

2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. Lo stato legittimo dell'immobile è stabilito ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nei casi e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 12, gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo sono realizzati mediante SCIA edilizia, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni, fatta eccezione per quelle paesaggistiche comunque necessarie.

3. Il comune, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprendente le spese tecniche.

4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con decreto di concessione del contributo e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione

economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021.

5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria struttura di supporto, procede mensilmente a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e richiede la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata a espresse clausole di revoca, anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse mediante ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1.

6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendone la dematerializzazione con l'impiego di piattaforme informatiche e tenendo conto della necessità di concludere i lavori di ricostruzione, ripristino o riparazione entro il termine di scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresì indicati ulteriori documenti e informazioni da allegare all'istanza di concessione del contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonché le modalità e le procedure

per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5. Il termine di presentazione delle istanze di concessione dei contributi non può, in ogni caso, essere superiore a tre anni dalla data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti dall'evento calamitoso siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità a esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito entro la data di presentazione della relativa istanza.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera *d*), numero 4), i comuni svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata)

1. Nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi regolati dalla presente legge, è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. Qualora sia accertato l'inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario, consistente nel mancato utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte, degli operatori economici incaricati o dei professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori mediante le somme percepite a titolo di contributo pubblico per la ricostruzione, è disposta la revoca totale del contributo erogato.

3. Qualora sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui

all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, è disposta la revoca parziale del contributo, in misura corrispondente all'importo della transazione effettuata.

4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto è risolto di diritto.

5. Nei contratti fra privati è consentito il subappalto di lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione di voler procedere al subappalto, con l'indicazione, se nota, delle opere e delle quantità da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni deve essere in ogni caso trasmesso al Commissario straordinario l'*addendum* al contratto di appalto contenente l'indicazione delle opere e delle quantità oggetto di subappalto, ove non precedentemente indicate, e delle denominazioni delle imprese subappaltatrici. Sono nulle le clausole che dispongono il subappalto al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.

6. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 1 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

7. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i contributi per il ristoro di danni ai sensi della presente legge sono concessi, nell'ambito delle risorse stanziare per l'emergenza o per la ricostruzione, al netto dei rimborsi assicurativi percepiti dai beneficiari.

SEZIONE III

RICOSTRUZIONE DEI BENI DANNEGGIATI PUBBLICI

Art. 13.

(Ricostruzione pubblica)

1. Con apposite disposizioni di legge, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all'articolo 2, tenuto conto del fabbisogno

finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera *b*), e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si provvede allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione dei beni e degli edifici pubblici, dei complessi monumentali e degli altri beni del demanio culturale, delle infrastrutture e delle opere pubbliche nonché dei beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 della presente legge nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi del citato articolo 2. Le risorse economiche stanziante sono iscritte nel fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *f*). Con provvedimenti adottati dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 7, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziante allo scopo, per interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione, comprese le opere di miglioramento sismico, attraverso la concessione di contributi, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, per i seguenti beni danneggiati:

a) immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, edilizia residenziale pubblica, opere di urbanizzazione primaria, infrastrutture sportive, strutture edilizie delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, edifici municipali, caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, immobili in uso al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, immobili demaniali, strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica e chiese ed edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice, e utilizzati per le esigenze di culto;

b) opere di difesa del suolo e infrastrutture e impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione;

c) archivi, musei e biblioteche, che a tale fine sono equiparati agli immobili di cui alla lettera *a)*, ad eccezione di quelli di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fermo restando quanto previsto dalla lettera *a)* in relazione alle chiese e agli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

d) edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.

2. Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *b)*, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, il Commissario straordinario predispone e approva:

a) un piano speciale delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;

b) un piano speciale dei beni culturali, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse disponibili;

c) un piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici in relazione alle aree colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, con priorità per le situazioni di dissesto che costituiscono pericolo per i centri abitati e le infrastrutture;

d) un piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate dall'evento calamitoso, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario da ripristinare nelle aree oggetto degli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2. Rientrano tra le infrastrutture ambientali oggetto del piano di cui alla presente lettera anche le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti destinati alla gestione dei rifiuti urbani, anche differenziati;

e) un piano speciale, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, per le infrastrutture statali, con l'individuazione, altresì, dei meccanismi di rendicontazione e di richiesta di reintegro del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, come finanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque destinabili a tale scopo. Fatti salvi gli interventi già programmati in base ai provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 7, gli edifici scolastici e universitari, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione *in situ* non sia possibile. In ogni caso, le aree già da essi occupate devono mantenere la destinazione urbanistica ad uso pubblico o comunque di pubblica utilità.

4. I piani di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla nomina, acquisiti l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi dell'articolo 4, e il parere delle amministrazioni statali competenti in materia e dell'autorità di bacino distrettuale territorialmente competente, in

sede di Conferenza permanente di cui all'articolo 15. Con successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità. Gli interventi previsti negli atti di pianificazione di cui al comma 2 del presente articolo sono identificati dal codice unico di progetto, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 2021.

5. Sulla base delle priorità stabilite dal Commissario straordinario, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi dell'articolo 4, i soggetti attuatori oppure i comuni, le unioni di comuni, le unioni montane e le province interessate predispongono e inviano i progetti degli interventi al Commissario straordinario.

6. Il Commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 15, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo.

7. I contributi di cui al presente articolo nonché le spese per le residue attività e funzioni di assistenza alla popolazione trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge sono erogati in via diretta.

8. A seguito del rilascio del provvedimento di concessione del contributo, il Commissario straordinario trasmette i progetti esecutivi ai soggetti attuatori di cui all'articolo 14 per lo svolgimento, ai sensi dell'articolo 16, delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

9. Il monitoraggio dell'utilizzazione dei contributi di cui al presente articolo è

eseguito secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché, limitatamente alle opere di difesa del suolo e agli interventi sui dissesti idrogeologici di cui al comma 2, lettera *c*), del presente articolo, attraverso il Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, fermo restando il rispetto del principio di unicità dell'invio di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'articolo 53-*bis*, comma 3, dello stesso decreto-legge, le disposizioni della parte II, titolo IV, del medesimo decreto-legge recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione e all'esecuzione di pubblici lavori, servizi e forniture, si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe di maggiore favore previste dalla disciplina vigente o dalle disposizioni di stanziamento delle risorse per la ricostruzione pubblica di cui al comma 1 del presente articolo, alle procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici per la ricostruzione pubblica nei comuni interessati dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2.

11. Il Commissario straordinario, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, rilevi casi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione, sentito l'ente territoriale interes-

sato, che si esprime entro sette giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza medesima. Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

12. Con riferimento agli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione di cui al presente articolo, il commissario *ad acta*, ove nominato dal Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 11, è individuato nel Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario *ad acta* sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

13. Restano fermi, per gli interventi diversi da quelli inseriti nei provvedimenti predisposti e approvati dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, ai Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al Commissario unico per la realizzazione degli interventi di collettamento, fo-

gnatura e depurazione delle acque reflue urbane, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nonché al commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, di cui al comma 10 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora già nominati alla data di deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale.

Art. 14.

(Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)

1. Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 13, i soggetti attuatori sono:

- a) le regioni;
- b) il Ministero della cultura;
- c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) l'Agenzia del demanio;
- e) le diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sottoposti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- f) le università, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera *a*), il Presidente della regione, con proprio provvedimento, può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati. In relazione ai beni danneggiati di titolarità dei comuni o di altri enti locali interessati, fermo restando il potere di delega da parte del Presidente della regione ai sensi del primo periodo del presente comma, il Commissario straordinario, con propri provvedimenti ai sensi dell'articolo 3, comma 7, può individuare quale soggetto attuatore ai sensi del comma 1 del presente articolo lo stesso comune o ente locale titolare.

3. Relativamente agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, rientranti nella competenza della società ANAS Spa, ovvero alla loro ricostruzione, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera *b*), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la medesima società provvede secondo quanto previsto nel piano speciale di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *e*), in qualità di soggetto attuatore, eventualmente operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 10, della presente legge, previa autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base della preventiva ricognizione, da parte della stessa ANAS Spa, delle risorse che possono essere temporaneamente distolte dalle finalità cui sono destinate senza pregiudizio per le medesime. Per il coordinamento degli interventi di definitiva messa in sicurezza e di definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali danneggiate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo

2, rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, ovvero di ricostruzione delle medesime infrastrutture, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera *b*), del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, l'ANAS Spa opera in qualità di soggetto attuatore e provvede direttamente, secondo quanto previsto nel piano speciale di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *e*), ove necessario anche in ragione dell'effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, anche operando in via di anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 e con le medesime modalità di cui al primo periodo. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della citata legge n. 208 del 2015 utilizzate ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma sono reintegrate a valere sul fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge, come finanziato ai sensi dell'articolo 13, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, lettera *e*), di importo superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o per i quali non si sia proposta la diocesi competente, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero della cultura o dagli altri soggetti di cui al comma 2, lettere *a*), *c*) e *d*), del presente articolo.

5. Ai lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera *e*), di importo non superiore alla soglia europea

per singolo lavoro si applicano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza del Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 7, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto.

6. Il Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 3 può avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni rese, della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per la progettazione di interventi sugli immobili pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, individuati nell'ambito della predetta convenzione, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di progettazione della citata Struttura.

Art. 15.

(Conferenza permanente)

1. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione un organo a competenza intersettoriale, denominato « Conferenza permanente », presieduto dal Commissario straordinario e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza ener-

getica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché della regione o provincia autonoma, della provincia, dell'autorità di bacino distrettuale, dell'Ente parco o, in assenza di quest'ultimo, di altra area naturale protetta e del comune territorialmente competenti.

2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza almeno della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione alla Conferenza permanente costituisce dovere d'ufficio. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 in materia di strumento urbanistico attuativo, la cui efficacia decorre dall'approvazione comunale, la determinazione motivata di conclusione del procedimento presso la Conferenza permanente, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, compresi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono rilasciate dal rappresentante dell'ufficio territorialmente competente del Ministero della cultura nell'ambito della Conferenza. Il parere del rappresentante del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è comunque necessario ai fini dell'approvazione del piano speciale delle infrastrutture ambientali. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario straordinario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.

3. La Conferenza, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;

b) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti predisposti dai soggetti di cui agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 1, della presente legge;

c) approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario straordinario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa nell'ambito della Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero della cultura;

d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul piano speciale delle infrastrutture ambientali.

4. Ai componenti della Conferenza permanente di cui al presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 16.

(Centrale unica di committenza)

1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 14, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai

beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziare per la ricostruzione.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, e per i soggetti delegati ai sensi dell'articolo 14, comma 2, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle regioni interessate, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa e qualificate ai sensi dell'articolo 63 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per i soggetti attuatori di cui all'articolo 14, comma 1, lettere *b)* e *c)*, nella società Consip Spa, nei provveditorati interregionali per le opere pubbliche e nella società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa;

c) per gli interventi in relazione ai quali l'Agenzia del demanio svolge la funzione di soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *d)*, nella medesima Agenzia, salva in ogni caso la facoltà, per la stessa Agenzia, di individuare quale centrale unica di committenza uno dei soggetti di cui alla lettera *b)*.

3. Fermo restando l'obbligo della centrale unica di committenza di eseguire tutta l'attività occorrente per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 13, i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza possono essere regolati mediante convenzione. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni di cui al precedente periodo si provvede con le risorse allo scopo iscritte nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera *f)*.

Art. 17.

(Opere e lavori pubblici già programmati)

1. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche ordinariamente competenti, previo parere della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, mediante la sottoscrizione di un protocollo con il Commissario straordinario, i piani approvati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, possono essere integrati con ulteriori opere da eseguire nel medesimo territorio, a condizione che tali opere non determinino un rallentamento del processo di ricostruzione, siano complementari agli interventi regolati dalla presente legge e risultino già interamente finanziate.

2. Nei casi previsti dal comma 1, le risorse già stanziato per i lavori e le opere pubbliche delegati al Commissario straordinario sono trasferite, contestualmente alla sottoscrizione del protocollo di cui al medesimo comma 1, alla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *f*).

CAPO III

MISURE PER LA TUTELA AMBIENTALE

Art. 18.

(Realizzazione degli interventi del piano speciale per le infrastrutture ambientali)

1. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *d*), della presente legge il Commissario straordinario, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, può avvalersi delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio nonché di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione, dotate di specifica competenza tecnica, individuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero del turismo. Il piano spe-

ziale di cui al presente articolo è coerente con la pianificazione regionale di riferimento. I pareri, i visti e i nulla osta necessari per la realizzazione degli interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero entro un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di richiesta motivata di proroga; qualora non siano resi entro tale termine, si intendono acquisiti con esito favorevole. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano agli atti in materia di valutazione ambientale, paesaggistica e di prevenzione degli incendi, ove occorrenti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, ivi compresi quelli derivanti dalla stipulazione delle convenzioni con le società *in house* di cui al comma 1, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di parte corrente allo scopo assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *f*), e comunque nel limite massimo del 2 per cento del quadro economico dell'intervento.

Art. 19.

(Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso)

1. Il Commissario straordinario, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate, nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi dell'articolo 4, nei limiti delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *f*), approva il piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino ai sensi della presente legge, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Il piano di cui al comma 1 è redatto allo scopo di:

a) fornire gli strumenti tecnici e operativi per la migliore gestione dei materiali

derivanti dall'evento calamitoso, dai crolli e dalle demolizioni;

b) individuare le risorse occorrenti e coordinare il complesso delle attività da compiere per la più celere rimozione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, indicando i tempi di completamento degli interventi;

c) assicurare, attraverso la corretta rimozione e gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, la possibilità di recuperare le originarie matrici storico-culturali degli edifici crollati o delle aree interessate dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2;

d) operare interventi di demolizione di tipo selettivo che tengano conto delle diverse tipologie di materiale, al fine di favorire il trattamento specifico dei cumuli preparati, massimizzando il recupero dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e riducendo i costi di intervento;

e) limitare il volume dei rifiuti da avviare a smaltimento, riutilizzando i materiali e recuperando i rifiuti che possono essere utilmente impiegati come nuova materia prima da mettere a disposizione per la ricostruzione conseguente ai danni causati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2; tali materiali, se non riutilizzati, sono ceduti e il relativo eventuale ricavato è versato come contributo al comune da cui provengono tali materiali.

3. In deroga all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposte dai comuni interessati dagli eventi medesimi e da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei

medesimi, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive e segnalare i materiali pericolosi, sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, da avviare a raggruppamento presso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo di cui ai commi 5 e 7, o direttamente agli impianti di trattamento dei rifiuti. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali di cui al presente articolo il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché quelli dei beni aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di materiali di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati secondo le disposizioni impartite dalle competenti autorità, che ne individuano anche il luogo di destinazione. Le autorizzazioni previste dalla vigente disciplina di tutela del patrimonio culturale, ove necessarie, si intendono acquisite con l'assenso manifestato mediante annotazione nel verbale sottoscritto dal rappresentante del Ministero della cultura che partecipa alle operazioni. Non costituiscono altresì rifiuto i materiali vegetali costituiti da alberi, arbusti, piante e residui delle stesse abbattuti nel corso dell'evento calamitoso o delle successive operazioni emergenziali di messa in sicurezza del territorio, a condizione che vengano impiegati nell'agricoltura, nella silvicoltura o nella produzione di energia da biomasse.

5. La raccolta dei materiali di cui al comma 3, giacenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, e il loro trasporto ai centri di raccolta comunali e ai siti di deposito temporaneo, ovvero direttamente agli impianti di trattamento rifiuti, se le caratteristiche dei materiali derivanti dall'evento calamitoso lo consentono, sono operati a cura delle aziende che gestiscono il servizio di ge-

stione integrata dei rifiuti urbani nei territori interessati o dei comuni territorialmente competenti o delle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte, direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da essi incaricate o attraverso imprese dai medesimi individuate con la procedura di cui all'articolo 76 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nelle condizioni in cui si trovano, anche all'interno dei centri di raccolta comunali o dei depositi temporanei, con oneri a proprio carico. La disposizione del terzo periodo si applica anche al Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori per i rifiuti di sua competenza. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, è considerato produttore dei materiali derivanti dall'evento calamitoso il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Limitatamente ai materiali di cui al comma 3 del presente articolo giacenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attività di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata, come disciplinato dall'articolo 9. A tal fine, il comune provvede a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notificazione dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apposita comunicazione contenente l'indicazione della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali. Decorso quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali.

6. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonché di quelli

aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il riutilizzo dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne e interne, di ciascun edificio.

7. L'autorità competente ai sensi della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13), scambio di rifiuti per successive operazioni di recupero (R12) e recupero di flussi omogenei di rifiuti, come definiti nell'allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'eventuale successivo trasporto della frazione non recuperabile agli impianti di destinazione finale. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Presidente della regione stabilisce le modalità di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 3 del presente articolo raccolti e trasportati nonché dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento.

8. I gestori dei siti di deposito temporaneo di cui al comma 5 ricevono i mezzi di trasporto dei materiali senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti provvedendo tempestivamente all'avvio agli impianti di trattamento dei rifiuti selezionati presenti nelle piazzole medesime. Tali soggetti sono tenuti altresì a fornire il personale di servizio per eseguire, previa autorizzazione dell'autorità competente ai sensi della parte seconda o della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE e delle pile e accumulatori dal rifiuto tal quale, nonché il loro avvio agli impianti autorizzati alle operazioni di recupero e smaltimento.

9. Al fine di agevolare i flussi e ridurre al minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, i rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento calamitoso possono essere conferiti negli impianti già allo scopo autorizzati secondo il principio di prossimità, senza apportare modifiche alle autorizzazioni vigenti, in deroga all'eventuale definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi. In tal caso, il gestore dei servizi di raccolta si accorda preventivamente con i gestori degli impianti dandone comunicazione alla regione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competenti.

10. Le agenzie regionali per la protezione ambientale e le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela ambientale e di prevenzione della sicurezza dei lavoratori, e il Ministero della cultura, al fine di evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, assicurano la vigilanza e il rispetto delle disposizioni del presente articolo.

11. I materiali derivanti dall'evento calamitoso nei quali si rinvenga, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non rientrano nei rifiuti di cui al comma 3. Ad essi è attribuito il codice CER 17.06.05* e sono gestiti secondo le disposizioni del presente comma. Tali materiali non possono essere movimentati, ma devono essere delimitati adeguatamente con nastro segnaletico. L'intervento di bonifica è effettuato da un'impresa specializzata. Qualora il rinvenimento avvenga durante la raccolta, il rifiuto residuo dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed è gestito secondo le modalità di cui al presente articolo. Qualora il rinvenimento avvenga successivamente al conferimento presso il sito di deposito temporaneo, il rimanente rifiuto, privato del materiale contenente amianto e sottoposto ad

eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei RAEE, nonché delle pile e accumulatori, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 e come tale è gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero e smaltimento. In quest'ultimo caso i siti di deposito temporaneo possono essere adibiti anche a deposito, in area separata e appositamente allestita, di rifiuti di amianto. La verifica che le varie frazioni di rifiuto, derivanti dalla suddetta separazione e cernita, siano private del materiale contenente amianto e delle altre sostanze pericolose è svolta con i metodi per la caratterizzazione previsti dalla normativa vigente sia per il campionamento sia per la valutazione dei limiti di concentrazione in peso delle sostanze pericolose presenti. Per l'esecuzione degli interventi di bonifica, le imprese autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il materiale, devono presentare all'organo di vigilanza competente per territorio un idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tale piano di lavoro è presentato al dipartimento di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale competente, che entro ventiquattro ore lo valuta. I dipartimenti di sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle imprese e ai cittadini sugli aspetti di competenza.

12. I rifiuti urbani indifferenziati derivanti dall'evento calamitoso si considerano frazioni neutre ai fini del computo della percentuale di raccolta differenziata, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2016.

13. Ad esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati nell'ambito del procedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività previste dal presente articolo derivanti dall'evento calamitoso, ivi comprese quelle relative alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti, possono essere svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3,

comma 6, lettera *f*), o a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate a tale scopo. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO, TRASPARENZA, TUTELA DEI LAVORATORI, ASSICURAZIONI PRIVATE E SISTEMA PRODUTTIVO

Art. 20.

(Controllo della Corte dei conti)

1. I provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. Durante lo svolgimento della fase del controllo dei provvedimenti, l'organo emanante può, con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci nonché esecutori ed esecutivi, ai sensi degli articoli 21-*bis*, 21-*ter* e 21-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La competenza per il controllo dei provvedimenti di cui al comma 1 è attribuita in ogni caso, alla sezione centrale della Corte dei conti competente a esercitare il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato.

3. La Corte dei conti provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21.

(Disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti)

1. Tutti gli atti del Commissario straordinario relativi a nomine e designazioni di

esperti e consulenti, alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere e alle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 61 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sono pubblicati e aggiornati nel sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario, nella sezione «Amministrazione trasparente», e sono soggetti alla disciplina stabilita dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella medesima sezione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono altresì pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 28, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Art. 22.

(Tutela dei lavoratori)

1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1 situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, per i quali è concesso un contributo ai sensi della presente legge, è assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché con riguardo al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

2. La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, è effettuata dal Commissario straordinario avvalendosi della struttura commissariale di cui all'articolo 3, comma 2, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi.

3. Le imprese affidatarie o esecutrici delle opere di cui al comma 1 e di lavori di

riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili pubblici danneggiati dall'evento calamitoso hanno l'obbligo di iscrizione e di versamento degli oneri contributivi presso le Casse edili provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle province interessate.

4. Le imprese di cui al comma 3 sono obbligate a provvedere ad un'adeguata sistemazione alloggiativa dei propri dipendenti e sono tenute a comunicare ai sindaci dei comuni ove sono installati i cantieri interessati dai lavori e ai comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro le modalità di sistemazione alloggiativa dei suddetti dipendenti, l'indirizzo della loro dimora e le ulteriori informazioni ritenute utili.

5. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nel territorio possono definire i requisiti minimi alloggiativi per i lavoratori di cui al comma 4.

6. Le imprese di cui al comma 3 sono altresì tenute a fornire ai propri dipendenti un tesserino, con un ologramma non riproducibile, riportante gli elementi identificativi dei dipendenti medesimi, ai sensi delle leggi vigenti in materia e, in particolare, di quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera *u*), e 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

7. Presso le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire in dettaglio le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impiegare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente. Ai partecipanti al tavolo permanente di cui al precedente periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 23.

(Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno)

1. Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni

a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30 per cento, del danno subito a causa dei medesimi eventi, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato. La richiesta è inviata all'impresa assicurativa nel termine di novanta giorni dall'evento, anche in deroga ai termini previsti dal contratto di assicurazione.

2. L'impresa assicurativa, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, effettua un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi e le effettive condizioni dei beni strumentali nonché la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi calamitosi.

3. Entro cinque giorni dal sopralluogo di cui al comma 2, se non sorgono contestazioni sul danno e sulla sua riconducibilità causale agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, l'impresa assicurativa liquida l'importo richiesto. Se il sopralluogo non è effettuato nel termine di cui al comma 2, l'impresa assicurativa provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Sono fatte salve le cause di nullità, annullabilità e risoluzione del contratto. La procedura di cui al presente articolo non può essere esclusa per volontà delle parti e l'impresa assicurativa non può porre eccezioni allo scopo di ritardare o evitare la prestazione.

4. Il procedimento previsto dai commi 1, 2 e 3 non pregiudica, successivamente al versamento della somma di cui al comma 3, lo svolgimento delle procedure di verifica e liquidazione del danno previste dal contratto di assicurazione.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti assicurativi per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa derivanti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, comma 1, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo

stato di ricostruzione ai sensi dell'articolo 2, stipulate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge e ai contratti assicurativi stipulati in data anteriore per i quali, alla medesima data, non sono decorsi i termini contrattuali per l'invio della denuncia di sinistro.

Art. 24.

(Interventi per il recupero del sistema produttivo)

1. Nei territori colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione e l'integrale recupero della capacità produttiva, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* può applicare il regime di aiuto di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, limitatamente a quanto disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2022, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Per disciplinare l'attuazione dei predetti interventi, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* sottoscrive con le regioni interessate un apposito accordo di programma ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. All'attuazione delle finalità di cui al comma 1 sono destinate le risorse disponibili che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 22 giugno 2021, assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

Art. 25.

(Delega al Governo in materia di indennizzi per danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofici)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti

legislativi per la definizione di schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare la platea dei soggetti aventi diritto all'indennizzo e la tipologia di immobili ammissibili a tali forme di copertura, assicurando l'efficiente coordinamento degli schemi assicurativi a supporto della ricostruzione con le altre tipologie di intervento pubblico applicate, secondo la normativa vigente, in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;

b) individuare la tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo nonché l'entità dei massimali assicurativi, in attuazione di parametri e criteri idonei a garantire adeguata e uniforme copertura nell'intero territorio nazionale;

c) valorizzare forme di compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare, contenere e razionalizzare gli impatti sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione delle misure di intervento pubblico attivate in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, a supporto del superamento dell'emergenza ad essi correlata e a ristoro dei danni da essi cagionati.

2. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle speciali gestioni com-

missariali per la ricostruzione post-calamità già istituite alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 27.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



19PDL0073770